

STATO VENETO: DOCUMENTO INTEGRALE DI SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE

Edizione 2026

PREMESSA METODOLOGICA

Il presente documento costituisce l'espressione formale della volontà sovrana del Popolo Veneto di riorganizzare il proprio assetto politico, economico e sociale in conformità ai principi del diritto internazionale, alla luce della legge di ratifica italiana n. 881 del 25 ottobre 1977 e del diritto consuetudinario dei popoli all'autodeterminazione.

La presente edizione 2026 integra e sviluppa la precedente versione con approfondimenti tecnici, giuridici e modellistici volti a garantire la piena operatività e sostenibilità del progetto di sovranità veneta.

ATTO COSTITUENTE DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA DEL XXI SECOLO

Fondamento Politico e Giuridico

PREAMBOLO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il Popolo Veneto, erede della civiltà millenaria della Serenissima Repubblica di San Marco, custode di una identità linguistica, culturale e storica distinta e ininterrotta, conscio del proprio diritto inalienabile all'autodeterminazione;

Considerato che il principio di autodeterminazione dei popoli costituisce norma di diritto internazionale generale e inderogabile (*ius cogens*), sancito dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2) e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966;

Considerato che tale principio è stato recepito nell'ordinamento italiano con legge statale n. 881 del 25 ottobre 1977, che ne ha reso esecutivi i contenuti e che, in quanto legge di recepimento di norme internazionali pattizie, prevale sul diritto interno contrastante;

Considerato che l'articolo 1 del Patto sui diritti civili e politici stabilisce testualmente: "Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale";

Considerato che la dottrina internazionalistica contemporanea e la prassi degli Stati riconoscono forme di autodeterminazione anche interna, laddove un popolo veda impedita la piena partecipazione alla vita politica, economica e culturale dello Stato di appartenenza, come delineato dalla Corte Suprema del Canada nel parere sul Québec (1998);

Riconoscendo il valore universale della democrazia, della sussidiarietà e della sussistenza economica quale fondamento della dignità umana;

Il Popolo Veneto, mediante i propri legittimi rappresentanti riuniti nel Maggior Consiglio, proclama e solennemente afferma la propria sovranità e detta il presente Atto Costituente.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Sovranità popolare

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. La sovranità risiede nel Popolo Veneto, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Atto Costituente e dalle successive disposizioni ordinamentali.
2. La sovranità è inalienabile, imprescrittibile e indivisibile.

Articolo 2 – Forma repubblicana

1. Lo Stato Veneto si costituisce in Repubblica democratica, sotto il nome di "Serenissima Repubblica Veneta del XXI Secolo", in continuità ideale e storica con l'omonima Repubblica marinara.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Articolo 3 – Autodeterminazione e legalità internazionale

1. La Repubblica fonda la propria esistenza sul diritto internazionale consuetudinario e pattizio in materia di autodeterminazione dei popoli.
2. La legge 25 ottobre 1977, n. 881 della Repubblica Italiana, nella parte in cui recepisce e rende esecutivi i Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, costituisce titolo giuridico riconosciuto per l'esercizio dell'autodeterminazione del Popolo Veneto.
3. Nessuna disposizione di diritto interno italiano può essere interpretata o applicata in modo da impedire o limitare l'esercizio del diritto di autodeterminazione, in conformità al principio della prevalenza del diritto internazionale generale.

Articolo 4 – Territorio e confini

1. Il territorio della Repubblica corrisponde all'ambito geografico storicamente e culturalmente veneto, nei suoi confini naturali e amministrativi tradizionali, fatte salve eventuali rettifiche concordate secondo il principio di libera determinazione delle popolazioni interessate.
2. La Repubblica promuove relazioni di buon vicinato e cooperazione transfrontaliera con gli Stati confinanti.

Articolo 5 – Lingua e cultura

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. La lingua veneta è lingua ufficiale della Repubblica. L'italiano è riconosciuto come lingua di comunicazione istituzionale con gli Stati esteri fino alla completa transizione internazionale.
 2. La Repubblica tutela e promuove il patrimonio culturale, storico e artistico della civiltà veneta.
-

TITOLO II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Articolo 6 – Organi costituzionali

Sono organi costituzionali della Repubblica:

- il Maggior Consiglio (potere legislativo);
- il Doge (Capo dello Stato, con funzioni di rappresentanza e garanzia);
- il Senato (Camera delle autonomie e delle categorie economiche);
- il Governo (potere esecutivo), presieduto dal Presidente del Senato;
- la Magistratura (potere giudiziario), indipendente e autonoma;
- il Collegio dei Reggenti (organo di garanzia costituzionale).

Articolo 7 – Formazione delle leggi

1. Le leggi sono deliberate dal Maggior Consiglio e promulgate dal Doge.
2. Il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante proposta firmata da almeno diecimila elettori.
3. È garantito il referendum confermativo per le leggi di revisione costituzionale e per quelle di particolare rilevanza.

Articolo 8 – Il Maggior Consiglio (Disposizione originaria art. 8)

1. Il Maggior Consiglio è l'organo legislativo sovrano della Repubblica, espressione diretta della volontà popolare.
2. È composto da cento membri eletti a suffragio universale con sistema proporzionale, garantendo la rappresentanza delle diverse aree territoriali e delle componenti sociali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Il Maggior Consiglio approva il bilancio, ratifica i trattati internazionali, esercita la funzione di indirizzo politico e di controllo sul Governo.

Articolo 9 – Garanzie costituzionali

1. È istituito il Collegio dei Reggenti, composto da cinque membri eletti dal Maggior Consiglio tra giuristi di chiara fama, con il compito di giudicare sulla conformità delle leggi al presente Atto Costituente.
2. È garantita l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura, che amministra la giustizia in nome del Popolo Veneto.

TITOLO III – SOVRANITÀ ECONOMICA

Articolo 10 – Principi dell'ordinamento economico

1. La Repubblica riconosce e garantisce la libertà di iniziativa economica privata, purché non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e all'ambiente.
2. L'ordinamento economico è fondato sui principi di sussidiarietà, solidarietà e sostenibilità.

Articolo 11 – Funzione sociale della proprietà

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Articolo 12 – Risorse naturali e beni comuni

1. Le risorse naturali, il patrimonio artistico e culturale, l'acqua, l'energia e i beni paesaggistici costituiscono beni comuni della collettività veneta.
2. La Repubblica ne disciplina la tutela, la gestione e la valorizzazione secondo criteri di interesse pubblico e sostenibilità intergenerazionale.

Articolo 13 – Lavoro e previdenza

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. La Repubblica riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo.
2. È istituito un sistema di previdenza e assistenza sociale universalistico, finanziato dalla contribuzione di lavoratori e imprese e dalla fiscalità generale.

Articolo 14 – Autonomia finanziaria

La Repubblica provvede alle proprie funzioni mediante tributi propri, compartecipazioni e trasferimenti, secondo principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto del coordinamento con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 15 – Sovranità monetaria (Disposizione originaria art. 15)

1. Lo Stato promuove e realizza strumenti monetari propri finalizzati a rafforzare l'economia reale, il lavoro e gli scambi interni alla comunità veneta.
2. A tal fine è istituito il Banco Nazionale Veneto "San Marco" (BNVSM), ente di diritto pubblico con autonomia operativa, cui è affidata l'emissione e la gestione della moneta nazionale, denominata Zecchino Veneto (ZEC).
3. La politica monetaria è orientata alla stabilità dei prezzi, alla piena occupazione e all'equilibrio dei conti con l'estero.

COSTITUZIONE ECONOMICA DELLA COMUNITÀ VENETA

Fondamento di Valore e Sviluppo

PREMESSA

L'ordine economico veneto non si basa sulla speculazione finanziaria né sulla creazione di valore fittizio, ma sulla produzione reale di beni e servizi, sulla cooperazione territoriale, sull'economia

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

circolare e sulla valorizzazione del capitale umano e sociale. La presente Costituzione Economica stabilisce i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'intera attività economica pubblica e privata nella Repubblica.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DELL'ECONOMIA VENETA

Articolo 1 – Centralità della persona (Disposizione originaria art. 1)

1. L'economia è al servizio della persona umana, non viceversa. Il fine dell'attività economica è il benessere materiale e spirituale dei cittadini, non l'accumulazione fine a sé stessa.
2. La Repubblica riconosce il valore della persona come fine ultimo di ogni attività economica e promuove politiche economiche orientate al miglioramento della qualità della vita, alla riduzione delle disuguaglianze e alla coesione sociale.
3. Nessuna esigenza di mercato o di finanza pubblica può prevalere sul rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona.

Articolo 2 – Economia reale e produttiva

1. La Repubblica favorisce e protegge l'economia reale, intesa come produzione di beni e servizi materiali e immateriali che soddisfano bisogni umani e sociali.
2. Sono considerate attività prioritarie: l'agricoltura sostenibile, la manifattura di qualità, l'artigianato artistico e tradizionale, i servizi alla persona e alla comunità, la ricerca scientifica e tecnologica, la green economy e l'economia del mare, in continuità con la tradizione marittima veneta.
3. Le attività speculative, finanziarie e parassitarie, che non producono valore aggiunto reale per la collettività, sono soggette a particolare regolazione e fiscalità dissuasiva.

Articolo 3 – Cooperazione territoriale e distrettuale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. La Repubblica riconosce il valore del territorio come fattore produttivo e identitario e promuove la cooperazione tra imprese, enti locali, università e centri di ricerca nell'ambito dei distretti produttivi e delle filiere territoriali.
2. Sono incentivati i patti territoriali, i contratti di rete e le forme di aggregazione tra imprese che favoriscono l'innovazione, l'internazionalizzazione e la competitività sistemica del tessuto produttivo veneto.
3. Le comunità locali sono coinvolte nei processi decisionali che riguardano lo sviluppo economico del loro territorio.

Articolo 4 – Sostenibilità ambientale e sociale

1. L'attività economica deve svolgersi nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e dell'equità tra generazioni.
2. La Repubblica promuove la transizione verso un'economia circolare, a basso impatto carbonico, che riduca gli sprechi, favorisca il riciclo e la rigenerazione delle risorse.
3. Le imprese che adottano modelli di business sostenibili e responsabili godono di benefici fiscali e premialità negli appalti pubblici.

Articolo 5 – Giustizia fiscale e contributiva

1. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, equità e capacità contributiva.
2. La lotta all'evasione e all'elusione fiscale è priorità nazionale. Sono introdotti meccanismi di premialità per i contribuenti virtuosi e di deterrenza effettiva per gli inadempienti.
3. La fiscalità di vantaggio è orientata a sostenere le imprese che investono in innovazione, formazione, occupazione stabile e sostenibilità ambientale.

TITOLO II – ATTORI DELL'ECONOMIA VENETA

Articolo 6 – Impresa veneta

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. L'impresa è riconosciuta come funzione sociale e comunità di lavoro, oltre che come organizzazione economica.
2. La Repubblica sostiene in particolare:
 - a) le micro, piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo veneto;
 - b) le imprese artigiane, custodi di saperi tradizionali e di qualità diffusa;
 - c) le imprese cooperative, espressione del principio di mutualità e di democrazia economica;
 - d) le imprese sociali e del terzo settore, che producono beni relazionali e servizi alla persona.
3. È istituito l'Albo delle Imprese Storiche Venete, con funzione di riconoscimento e valorizzazione delle realtà produttive con almeno cinquant'anni di attività continuativa.

Articolo 7 – Lavoro e lavoratori

1. Il lavoro è fondamento della Repubblica economica. Tutti i cittadini hanno il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità, al progresso materiale e spirituale della società.
2. La Repubblica garantisce:
 - a) il diritto a un'occupazione liberamente scelta o accettata;
 - b) il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
 - c) il diritto alla formazione continua e all'aggiornamento professionale;
 - d) il diritto a condizioni di lavoro sicure, salubri e non discriminatorie.
3. Sono promosse forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa.

Articolo 8 – Consumatori e utenti

1. La Repubblica tutela la salute, la sicurezza e la correttezza delle informazioni nei rapporti di consumo.
2. Sono riconosciuti e promossi i diritti di associazione dei consumatori e degli utenti e le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 9 – Risparmio e investimento

1. La Repubblica incoraggia e protegge il risparmio in tutte le sue forme e favorisce il suo impiego produttivo nell'economia reale.
 2. È istituita la Giornata del Risparmio Veneto, con finalità di educazione finanziaria e di promozione della cultura del risparmio.
-

TITOLO III – ISTITUZIONI ECONOMICHE

Articolo 10 – Il Banco Nazionale Veneto "San Marco" (Disposizione originaria art. 10)

1. Il Banco Nazionale Veneto "San Marco" (BNVSM) è l'istituzione monetaria e creditizia della Repubblica, ente di diritto pubblico dotato di piena autonomia organizzativa, finanziaria e contabile.
2. Il BNVSM ha sede principale in Venezia, Palazzo dei Camerlenghi a Rialto, luogo storico dell'amministrazione finanziaria della Serenissima.
3. Il Banco è strumentale all'interesse generale della collettività veneta e opera in regime di trasparenza, indipendenza e responsabilità.
4. Le funzioni del BNVSM sono:
 - a) l'emissione esclusiva della moneta avente corso legale nella Repubblica, lo Zecchino Veneto (ZEC);
 - b) la gestione della politica monetaria e del cambio;
 - c) la supervisione del sistema dei pagamenti;
 - d) la funzione di prestatore di ultima istanza per il sistema creditizio veneto;
 - e) la gestione delle riserve ufficiali;
 - f) la promozione dell'inclusione finanziaria e dell'educazione monetaria.

Articolo 11 – Governo e controllo del BNVSM

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Il BNVSM è diretto dal Governatore, nominato dal Maggior Consiglio per un mandato di sette anni non rinnovabile, scelto tra personalità di indiscussa moralità e competenza in materia economica, finanziaria e monetaria.
2. Il Consiglio Monetario, composto da cinque membri nominati dal Maggior Consiglio su proposta del Governatore, coadiuva il Governatore nella definizione degli indirizzi di politica monetaria.
3. Il Collegio dei Sindaci vigila sulla regolarità amministrativa e contabile del Banco.
4. Il Comitato Scientifico, composto da esperti indipendenti in materia economica, finanziaria e tecnologica, fornisce consulenza e valutazione sulle innovazioni e sugli sviluppi del sistema monetario.
5. Il BNVSM rende conto annualmente al Maggior Consiglio del proprio operato mediante la presentazione di una Relazione sulla politica monetaria e sullo stato dell'economia veneta.

Articolo 12 – Altri enti economici

1. È istituita la Camera di Commercio Veneta, ente autonomo di diritto pubblico che rappresenta e promuove gli interessi del sistema imprenditoriale veneto.
2. È istituito il Fondo Sovrano Veneto (FSV), alimentato dalle riserve pubbliche, dagli avanzi di bilancio e da eventuali risorse straordinarie, con finalità di stabilizzazione anticiclica, investimento strategico e sostegno alle generazioni future.
3. È riconosciuta l'autonomia funzionale delle Casse di Risparmio storiche e degli Istituti di Credito Cooperativo operanti nel territorio veneto, quali presidi di finanza locale e di prossimità.

STATUTO DEL BANCO NAZIONALE VENETO "SAN MARCO" (BNVSM)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione e natura giuridica

1. Il Banco Nazionale Veneto "San Marco" (di seguito "BNVSM" o "Banco") è un ente di diritto pubblico della Serenissima Repubblica Veneta, dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. Il Banco opera in regime di indipendenza funzionale e di imparzialità, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e in conformità al presente Statuto e alle leggi della Repubblica.
3. Il BNVSM è l'unico soggetto autorizzato all'emissione di moneta avente corso legale nella Repubblica.

Articolo 2 – Sede e territorio

1. Il Banco ha sede legale e amministrativa in Venezia, presso il Palazzo dei Camerlenghi a Rialto (sestiere di San Polo), sede storica della Camera degli Imprestidi e dei tesoriери della Repubblica Serenissima.
2. Il Banco può istituire sedi secondarie, rappresentanze e uffici di collegamento sul territorio nazionale ed estero, previa autorizzazione del Maggior Consiglio.
3. Il territorio di competenza del Banco è l'intero territorio della Repubblica.

Articolo 3 – Finalità istituzionali

Il BNVSM persegue le seguenti finalità di interesse generale:

- a) mantenere la stabilità dei prezzi, quale obiettivo prioritario della politica monetaria;
- b) sostenere le politiche economiche generali della Repubblica, fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi;
- c) gestire e amministrare le riserve ufficiali della Repubblica;
- d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento;
- e) esercitare la vigilanza sul sistema creditizio e finanziario veneto;
- f) favorire l'inclusione finanziaria e l'educazione monetaria dei cittadini;
- g) contribuire alla stabilità e alla resilienza del sistema economico veneto.

Articolo 4 – Principi di azione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Il Banco agisce secondo i principi di trasparenza, pubblicità e responsabilità, rendendo pubbliche le proprie decisioni, le proprie valutazioni e i dati fondamentali relativi alla gestione monetaria.
 2. Il Banco adotta i più avanzati strumenti tecnologici, inclusi i registri distribuiti (blockchain/DLT), per garantire la tracciabilità, l'immutabilità e la verificabilità pubblica delle operazioni istituzionali.
 3. Il Banco impronta la propria azione ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
-

TITOLO II – ORGANI E GOVERNANCE

Articolo 5 – Organi del Banco

Sono organi del BNVSM:

- a) il Governatore;
- b) il Consiglio Monetario;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Comitato Scientifico.

Articolo 6 – Il Governatore (Disposizione originaria)

1. Il Governatore è il legale rappresentante del Banco e ne esercita la direzione e il coordinamento generale. La carica è attualmente ricoperta da Gianni Montecchio, in virtù della nomina del Maggior Consiglio del 1° marzo 2026.
2. Il Governatore è nominato dal Maggior Consiglio con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, su proposta di una commissione parlamentare appositamente costituita.
3. Il mandato del Governatore ha durata di sette anni e non è rinnovabile. La cessazione anticipata può avvenire solo per dimissioni volontarie, impedimento permanente o rimozione per gravi violazioni accertate dal Collegio dei Reggenti.
4. Il Governatore:
 - a) presiede il Consiglio Monetario e ne coordina i lavori;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- b) adotta i provvedimenti di competenza del Banco in materia monetaria, creditizia e finanziaria;
 - c) rappresenta il Banco nei rapporti con le autorità della Repubblica, con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali;
 - d) presenta annualmente al Maggior Consiglio la Relazione sulla politica monetaria e sullo stato dell'economia veneta;
 - e) nomina i dirigenti e il personale del Banco, secondo le disposizioni del regolamento organico.
5. Il Governatore gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni e non può ricevere istruzioni da alcun organo politico o amministrativo.

Articolo 7 – Il Consiglio Monetario

1. Il Consiglio Monetario è composto dal Governatore, che lo presiede, e da cinque membri nominati dal Maggior Consiglio su proposta del Governatore, scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materia economica, finanziaria, giuridica o tecnologica.
2. I membri del Consiglio Monetario durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Il Consiglio Monetario:
 - a) delibera gli indirizzi di politica monetaria e le strategie di emissione della moneta;
 - b) approva i regolamenti interni e le circolari applicative;
 - c) delibera in materia di tassi di interesse, riserve obbligatorie e operazioni di mercato aperto;
 - d) autorizza l'emissione e il ritiro di Zecchini dalla circolazione;
 - e) esamina e approva il bilancio annuale e il rendiconto consuntivo;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dalla legge.

Articolo 8 – Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Maggior Consiglio tra iscritti nel registro dei revisori legali e professori universitari in materie economiche o giuridiche.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
3. Il Collegio:
 - a) vigila sulla regolarità dell'amministrazione e della contabilità;
 - b) accerta la conformità delle operazioni del Banco alle leggi e allo Statuto;
 - c) redige annualmente una relazione al Maggior Consiglio;
 - d) può effettuare in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo.

Articolo 9 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da cinque a sette membri nominati dal Consiglio Monetario tra esperti di chiara fama in materia economica, monetaria, finanziaria, tecnologica e giuridica, anche di nazionalità straniera.
 2. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
 3. Il Comitato:
 - a) fornisce pareri e raccomandazioni al Governatore e al Consiglio Monetario;
 - b) valuta l'impatto delle innovazioni tecnologiche sul sistema monetario e finanziario;
 - c) promuove studi e ricerche in materia di moneta digitale, blockchain e stabilità finanziaria;
 - d) redige annualmente un rapporto sullo stato della ricerca economica e tecnologica applicata alla moneta.
-

TITOLO III – FUNZIONI E POTERI

Articolo 10 – Emissione monetaria (Disposizione originaria)

1. Il BNVSM ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote e monete aventi corso legale nella Repubblica, denominate Zecchino Veneto (simbolo: ZEC; codice ISO 4217: VEN-VNT, in attesa di attribuzione ufficiale).
2. Lo Zecchino Veneto è emesso sia in forma fisica (conii, banconote) sia, prevalentemente, in forma digitale su registro distribuito (blockchain/DLT).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. L'emissione avviene nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla Legge Monetaria e dai regolamenti del Banco.

Articolo 11 – Gestione delle riserve

1. Il BNVSM gestisce le riserve ufficiali della Repubblica, costituite da:
 - a) valuta estera (euro, dollari, altre valute internazionali);
 - b) metalli preziosi (oro, argento);
 - c) titoli di Stato di elevata qualità creditizia;
 - d) altri attivi finanziari liquidi e sicuri.
2. La gestione delle riserve è improntata a criteri di sicurezza, liquidità e redditività, in quest'ordine di priorità.
3. Il BNVSM rende pubblico settimanalmente l'ammontare e la composizione delle riserve ufficiali, garantendo la verificabilità mediante strumenti crittografici.

Articolo 12 – Vigilanza sul sistema creditizio

1. Il BNVSM esercita funzioni di vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sugli altri soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario della Repubblica.
2. La vigilanza è esercitata secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e collaborazione, con l'obiettivo di garantire la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva del sistema e la protezione dei clienti.
3. Il BNVSM adotta i regolamenti di attuazione della disciplina creditizia e finanziaria, previo parere del Maggior Consiglio.

Articolo 13 – Sistemi di pagamento

1. Il BNVSM promuove, regola e sorveglia il funzionamento dei sistemi di pagamento nella Repubblica, al fine di garantirne l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza.
2. Il Banco può gestire direttamente un sistema di pagamento in Zecchini digitali, basato su tecnologia blockchain, accessibile a cittadini e imprese.
3. Il Banco promuove l'interoperabilità tra i diversi sistemi di pagamento e l'integrazione con i circuiti internazionali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 14 – Prestatore di ultima istanza

1. Il BNVSM può fornire liquidità alle banche e agli intermediari finanziari sottoposti alla sua vigilanza che versino in temporanee difficoltà, a fronte di adeguate garanzie e a condizioni di mercato.
 2. L'attivazione della funzione di prestatore di ultima istanza è subordinata alla sussistenza di condizioni di solvibilità dell'intermediario e alla necessità di prevenire rischi sistemici.
-

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO E RISORSE

Articolo 15 – Patrimonio del Banco

1. Il patrimonio del BNVSM è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale stabilito dalla legge istitutiva;
 - b) dalle riserve accumulate mediante accantonamento di utili;
 - c) dai beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
 - d) da ogni altra attività patrimoniale.
2. Il patrimonio del Banco è distinto da quello della Repubblica e non può essere distratto dalle finalità istituzionali.

Articolo 16 – Bilancio e rendiconto

1. L'esercizio finanziario del Banco inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio annuale è redatto secondo criteri di trasparenza e chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Banco.
3. Il bilancio è approvato dal Consiglio Monetario entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
4. Il bilancio approvato è trasmesso al Maggior Consiglio e pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Banco.

Articolo 17 – Ripartizione degli utili

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Gli utili netti annuali del Banco, al netto degli accantonamenti a riserva, sono devoluti per:
 - a) il 30% al Fondo Sovrano Veneto;
 - b) il 30% al bilancio della Repubblica per finalità di sviluppo economico e sociale;
 - c) il 40% a riserva straordinaria del Banco, fino al raggiungimento di un livello adeguato di patrimonializzazione.
-

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Regolamenti interni

Il Consiglio Monetario adotta i regolamenti interni necessari per l'organizzazione e il funzionamento del Banco, nel rispetto del presente Statuto e delle leggi della Repubblica.

Articolo 19 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Maggior Consiglio su proposta del Governatore o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Monetario, con voto a maggioranza assoluta.

Articolo 20 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Veneta.

LEGGE MONETARIA DELLO ZECCHINO VENETO (ZEC)

Modello Matematico e Algoritmo di Stabilità della Moneta

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Natura giuridica dello Zecchino Veneto

1. Lo Zecchino Veneto (simbolo: ZEC; codice: VEN-VNT) è la moneta avente corso legale nella Serenissima Repubblica Veneta.
2. Lo Zecchino Veneto è emesso esclusivamente dal Banco Nazionale Veneto "San Marco" (BNVSM), in conformità al presente Statuto e alla presente Legge Monetaria.
3. Lo Zecchino Veneto è emesso in forma digitale su registro distribuito (blockchain/DLT) e, limitatamente a serie commemorative e collezionistiche, in forma fisica (monete).

Articolo 2 – Principi fondamentali

L'emissione e la gestione dello Zecchino Veneto sono informate ai seguenti principi:

- a) **Stabilità**: il potere d'acquisto della moneta deve essere preservato nel tempo;
- b) **Trasparenza**: ogni operazione monetaria deve essere pubblicamente verificabile;
- c) **Convertibilità**: lo Zecchino Veneto è convertibile in euro al cambio ufficiale determinato dal BNVSM, nei limiti e con le modalità stabilite;
- d) **Accessibilità**: ogni cittadino veneto ha diritto di accesso ai servizi di pagamento in Zecchini;
- e) **Sostenibilità**: la politica monetaria deve sostenere l'economia reale senza generare squilibri insostenibili.

TITOLO II – MODELLO DI COPERTURA E STABILITÀ

Articolo 3 – Riserve a copertura

1. La massa monetaria dello Zecchino Veneto in circolazione è garantita da un sistema di riserve multilivello, finalizzato a garantirne la stabilità e la convertibilità.
2. Le riserve del BNVSM sono costituite da:
 - a) **Riserve primarie (R1)**: euro e altre valute estere liberamente convertibili, depositati presso banche corrispondenti di primario standing internazionale o presso il BNVSM stesso;
 - b) **Riserve secondarie (R2)**: metalli preziosi (oro, argento, platino) detenuti in custodia

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

presso il Banco o primari depositari internazionali;

c) **Riserve terziarie (R3)**: titoli di Stato di paesi dell'Unione Europea con rating minimo investment grade, obbligazioni sovranazionali e titoli garantiti di elevata qualità;

d) **Asset produttivi certificati (R4)**: crediti commerciali certificati su blockchain, fatture elettroniche venete scontate, crediti di imposta certi ed esigibili, purché adeguatamente garantiti e a breve termine.

Articolo 4 – Formula di copertura totale (Disposizione originaria sviluppata)

La copertura totale della massa monetaria in circolazione è data dalla seguente formula:

$$Copertura_{totale} = R_1 + R_2 + \alpha R_3 + \beta R_4$$

Dove:

- **α (alfa)** = coefficiente di ponderazione per le riserve terziarie, compreso tra 0 e 1, determinato trimestralmente dal Consiglio Monetario in base alla liquidità e al rischio di mercato dei titoli detenuti (valore base: 0,85);
- **β (beta)** = coefficiente di ponderazione per gli asset produttivi certificati, compreso tra 0 e 1, determinato mensilmente in base alla scadenza media ponderata e al rischio di credito (valore base: 0,70).

Articolo 5 – Indice di stabilità (Disposizione originaria sviluppata)

1. L'indice di stabilità dello Zecchino Veneto è definito dal rapporto tra la copertura totale ponderata e la massa monetaria in circolazione:

$$\Omega = \frac{Copertura_{totale}}{ZEC_{circolazione}} \quad \Omega = \frac{ZEC_{circolazione}}{Copertura_{totale}}$$

2. Condizione necessaria e sufficiente per la stabilità monetaria è che $\Omega \geq 1$.
3. Il BNVSMM rende pubblico in tempo reale il valore di Ω mediante dashboard pubblica su blockchain.
4. Qualora Ω scenda al di sotto della soglia di attenzione (1,05), il Consiglio Monetario attiva procedure di monitoraggio rafforzato.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

5. Qualora Ω scenda al di sotto della soglia critica (1,00), il BNVSM:
 - a) sospende immediatamente ogni nuova emissione di Zecchini;
 - b) procede al riassorbimento di liquidità mediante operazioni di mercato aperto;
 - c) può emettere titoli di stabilizzazione monetaria per assorbire Zecchini dalla circolazione;
 - d) convoca d'urgenza il Consiglio Monetario per l'adozione di misure correttive.

Articolo 6 – Fondo di stabilizzazione

1. È istituito il Fondo di Stabilizzazione Monetaria, alimentato da:
 - a) una quota annuale degli utili del BNVSM (minimo 20%);
 - b) proventi della signoria monetaria;
 - c) emissioni obbligazionarie dedicate;
 - d) contributi volontari di cittadini e imprese.
2. Il Fondo di Stabilizzazione è contabilizzato separatamente dalle riserve ordinarie e può essere utilizzato esclusivamente per interventi di sostegno alla stabilità dello Zecchino in situazioni di tensione monetaria.

TITOLO III – EMISSIONE E CIRCOLAZIONE

Articolo 7 – Emissione iniziale (Disposizione originaria sviluppata)

1. L'emissione iniziale dello Zecchino Veneto è fissata in **20.000.000 (venti milioni) ZEC**.
2. Una quota pari a **20.000.000 ZEC** è destinata al cosiddetto "Bonus di fondazione", attribuito nella misura di **2.000 ZEC** a testa ai primi 10.000 cittadini veneti che aderiscano al sistema monetario sovrano e aprano un conto presso il BNVSM o presso un intermediario autorizzato.
3. I restanti **18.000.000 ZEC** costituiscono la dotazione iniziale per:
 - a) le riserve tecniche del BNVSM;
 - b) le operazioni di mercato aperto;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- c) le esigenze di tesoreria della Repubblica;
- d) la sottoscrizione da parte degli intermediari finanziari aderenti.

Articolo 8 – Moltiplicatore monetario (Disposizione originaria)

1. L'emissione massima di Zecchini è determinata in relazione alle riserve effettivamente detenute, secondo il principio di copertura di cui all'articolo 5.
2. A fini di pianificazione, il Consiglio Monetario definisce un moltiplicatore massimo di emissione $\alpha = 1,5$, intendendo con ciò che la massa monetaria in circolazione non può eccedere una volta e mezza la copertura totale ponderata.
3. Il moltiplicatore effettivo può essere modificato dal Consiglio Monetario con delibera motivata, in relazione alle condizioni economiche e finanziarie, fermo restando il rispetto dell'indice di stabilità $\Omega \geq 1$.

Articolo 9 – Meccanismi di espansione e contrazione

1. L'espansione della massa monetaria avviene mediante:
 - a) operazioni di mercato aperto (acquisto di titoli pubblici e privati);
 - b) operazioni di rifinanziamento a favore delle banche;
 - c) acquisto di valuta estera;
 - d) trasferimenti fiscali (es. rimborsi, incentivi).
2. La contrazione della massa monetaria avviene mediante:
 - a) operazioni di mercato aperto (vendita di titoli);
 - b) emissione di certificati di deposito del BNVSM;
 - c) aumento della riserva obbligatoria;
 - d) operazioni di sterilizzazione.

Articolo 10 – Politica dei tassi

1. Il tasso ufficiale di sconto è determinato dal Consiglio Monetario con periodicità almeno trimestrale, in funzione degli obiettivi di stabilità e di sostegno all'economia reale.
2. Il BNVSM pubblica quotidianamente i tassi di cambio ufficiali dello Zecchino rispetto alle principali valute internazionali, con particolare riferimento all'euro.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO IV – MODELLO ALGORITMICO DI STABILITÀ

Articolo 11 – Architettura del sistema algoritmico

1. Il sistema monetario veneto adotta un modello **ibrido di stabilizzazione**, che combina:
 - a) il meccanismo di copertura con riserve reali (garanzia di convertibilità);
 - b) un meccanismo algoritmico di aggiustamento dinamico della massa monetaria (stabilizzazione automatica).
2. Il modello si basa su contratti intelligenti (smart contract) implementati sulla blockchain della Repubblica, che monitorano continuamente i parametri fondamentali e attivano automaticamente le procedure di stabilizzazione, salva la prevalenza delle determinazioni discrezionali del Consiglio Monetario in situazioni di emergenza.

Articolo 12 – Il modello di signoraggio controllato

1. Il sistema adotta una variante del modello di stablecoin algoritmica di signoraggio, mitigata dalla presenza di riserve reali e da meccanismi di sicurezza.
2. Quando il prezzo di mercato dello ZEC supera la parità con l'euro ($1 \text{ ZEC} > 1 \text{ EUR}$):
 - a) lo smart contract autorizza la coniazione di nuovi ZEC;
 - b) i nuovi ZEC sono distribuiti come premio ai detentori di token di stabilizzazione (obbligazioni del BNVSMM) e agli operatori che forniscono liquidità;
 - c) l'aumento dell'offerta tende a riportare il prezzo verso la parità.
3. Quando il prezzo di mercato dello ZEC scende al di sotto della parità ($1 \text{ ZEC} < 1 \text{ EUR}$):
 - a) lo smart contract apre una finestra di arbitraggio: gli operatori possono acquistare token di stabilizzazione a prezzo scontato utilizzando ZEC;
 - b) gli ZEC utilizzati vengono bruciati (distrutti), riducendo l'offerta circolante;
 - c) quando il prezzo ritorna alla parità, i token di stabilizzazione sono rimborsabili al valore nominale in euro, garantendo un profitto agli arbitraggisti;
 - d) la riduzione dell'offerta tende a riportare il prezzo verso la parità.

Articolo 13 – Meccanismo di rebasing limitato

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. A complemento del modello di signoraggio, è previsto un meccanismo di rebasing limitato per aggiustamenti minimi della massa monetaria.
2. Il rebasing opera entro limiti prestabiliti ($\pm 1\%$ giornaliero) e solo quando l'indice di stabilità Ω si mantiene entro la fascia di sicurezza (1,00-1,10).
3. Il rebasing modifica proporzionalmente il numero di ZEC detenuti da ciascun portafoglio, mantenendo invariato il valore complessivo delle posizioni individuali.
4. Il meccanismo è trasparente e pubblicamente verificabile.

Articolo 14 – Limiti e salvaguardie

1. Il modello algoritmico opera entro i seguenti limiti:
 - a) intervento massimo giornaliero: 1% della massa monetaria;
 - b) intervento massimo cumulato mensile: 5% della massa monetaria;
 - c) soglia di disattivazione automatica: $\Omega < 0,98$.
2. Al superamento della soglia di disattivazione, il sistema algoritmico sospende automaticamente le operazioni e trasferisce la piena responsabilità degli interventi al Consiglio Monetario.
3. Il Consiglio Monetario può in qualsiasi momento disattivare manualmente il meccanismo algoritmico in presenza di situazioni eccezionali di mercato o di rischi sistemici.

Articolo 15 – Trasparenza algoritmica

1. Il codice sorgente degli smart contract che implementano il modello algoritmico è pubblico e verificabile su repository istituzionale.
2. Ogni operazione algoritmica è registrata sulla blockchain e associata a un hash univoco.
3. Il Comitato Scientifico del BNVSM effettua revisioni periodiche del codice e dei parametri algoritmici, pubblicando rapporti di valutazione.

TITOLO V – INCENTIVI ALL'USO E POLITICHE DI SOSTEGNO

Articolo 16 – Bonus spesa (Disposizione originaria)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Al fine di incentivare la circolazione dello Zecchino nell'economia reale, è istituito il meccanismo del "Bonus spesa".
2. I pagamenti effettuati in ZEC presso esercenti e imprese aderenti al circuito veneto beneficiano di uno sconto automatico compreso tra il **10% e il 20%** del valore della transazione.
3. Lo sconto è così ripartito:
 - a) una quota (5-10%) è trattenuta dall'esercente a titolo di margine incrementale;
 - b) una quota (5-10%) è accreditata al consumatore sotto forma di credito d'imposta o di bonus per acquisti futuri.
4. Il meccanismo è finanziato dal Fondo di Promozione Monetaria, alimentato dalla signoria e dagli utili del BNVSM.

Articolo 17 – Fiscalità di vantaggio

1. Le transazioni effettuate in ZEC all'interno del circuito veneto godono di aliquote IVA ridotte (aliquota "ZEC": 10% invece del 22%).
2. Le imprese che accettano pagamenti in ZEC e che regolano almeno il 30% del loro fatturato in ZEC beneficiano di una riduzione dell'imposta sui redditi pari al 15% del reddito così regolato.
3. I lavoratori dipendenti e autonomi che ricevono una quota della retribuzione in ZEC (minimo 20%) beneficiano di una riduzione delle imposte sul lavoro e dei contributi previdenziali a loro carico.

Articolo 18 – Rapporti con l'euro

1. Lo Zecchino Veneto mantiene un rapporto di piena convertibilità con l'euro, garantita dal BNVSM.
2. Il tasso di cambio ufficiale è determinato giornalmente dal BNVSM sulla base delle condizioni di mercato e dell'indice di stabilità Ω .
3. La conversione da ZEC a euro e viceversa è soggetta a uno spread massimo dello 0,5% a favore del BNVSM, destinato al Fondo di Stabilizzazione.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Fino al completamento della transizione internazionale, l'euro rimane accettato come mezzo di pagamento complementare nel territorio veneto, ma senza obbligo di accettazione per gli operatori aderenti al circuito ZEC.

CODICE FISCALE SOVRANO VENETO (CFSV) E DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI

TITOLO I – IDENTITÀ DIGITALE SOVRANA

Articolo 1 – Istituzione del Codice Fiscale Sovrano Veneto

1. È istituito il Codice Fiscale Sovrano Veneto (CFSV), identificativo univoco delle persone fisiche e giuridiche che aderiscono alla giurisdizione economica della Serenissima Repubblica Veneta.
2. Il CFSV è registrato su blockchain pubblica della Repubblica e costituisce certificazione dell'adesione all'ordinamento veneto e della volontà di operare in conformità alle sue leggi.
3. Il CFSV è gratuito e volontario, ma condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali e monetari previsti dalla legislazione veneta.

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche

1. Il CFSV è generato alitmicamente a partire dai dati anagrafici del soggetto (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) secondo uno standard pubblico e verificabile.
2. Il CFSV è associato a una chiave pubblica crittografica e a un wallet digitale sulla blockchain Veneta.
3. Il CFSV contiene un puntatore (hash) allo statuto di adesione sottoscritto digitalmente dal soggetto.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. I dati sensibili non sono memorizzati in chiaro sulla blockchain, ma solo il loro hash, garantendo la conformità alla normativa sulla privacy.

Articolo 3 – Effetti giuridici dell'adesione

1. L'assegnazione del CFSV comporta il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del Tribunale Sovrano Veneto per tutte le controversie economiche nascenti da operazioni tra soggetti aderenti.
 2. L'adesione non costituisce rinuncia alla cittadinanza italiana, ma espressione del diritto all'autodeterminazione economica sancito dall'articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
 3. I soggetti titolari di CFSV si impegnano a rispettare le leggi tributarie e commerciali della Repubblica Veneta e a contribuire al suo sviluppo economico e sociale.
-

TITOLO II – FATTURAZIONE SOVRANA

Articolo 4 – Obblighi di fatturazione

1. Le operazioni economiche effettuate tra soggetti titolari di CFSV devono essere documentate da fattura emessa in formato elettronico secondo lo standard "Fattura Elettronica Veneta" (FEV).
2. La fattura deve essere emessa in Zecchini Veneti (ZEC) o, in alternativa, in euro con obbligo di conversione secondo il cambio ufficiale del BNVSM.
3. Ogni fattura deve contenere obbligatoriamente:
 - a) i CFSV del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
 - b) l'importo in ZEC e/o in euro;
 - c) l'aliquota IVA applicabile secondo la legislazione veneta;
 - d) l'hash blockchain della transazione sottostante (se disponibile);
 - e) il codice univoco della fattura generato dal sistema.

Articolo 5 – Meccanismo di reverse charge (Disposizione originaria sviluppata)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Per le operazioni tra soggetto titolare di CFSV e soggetto non titolare (in particolare residente in Italia), si applica il meccanismo del reverse charge, in analogia con le operazioni intracomunitarie.
2. L'operazione è assimilata a un'"esportazione" dal punto di vista della Repubblica Veneta e a un'"importazione" dal punto di vista dell'ordinamento italiano.
3. La fattura emessa dal soggetto veneto deve riportare la dicitura: "Operazione non imponibile IVA ai sensi della legislazione della Serenissima Repubblica Veneta - Reverse charge a carico del cessionario/committente".
4. Ai fini della dichiarazione IVA italiana, l'operazione deve essere indicata dal cessionario italiano nel quadro della liquidazione periodica IVA, sezione operazioni passive con soggetti non residenti, utilizzando i codici documento TD17 (acquisto di servizi) o TD18 (acquisto di beni).

Articolo 6 – Conservazione e valore probatorio

1. Le fatture elettroniche venete sono conservate in un registro distribuito (blockchain) che ne garantisce l'immutabilità, l'integrità e la reperibilità nel tempo.
2. L'hash blockchain della fattura, unitamente alla marca temporale qualificata, costituisce prova dell'esistenza e del contenuto della fattura stessa, opponibile a terzi.
3. In caso di controversia dinanzi al Tribunale Sovrano Veneto, l'estratto della blockchain fa piena prova fino a querela di falso.

Articolo 7 – Scudo giuridico e immutabilità (Disposizione originaria)

1. Ogni atto di fatturazione, certificazione o dichiarazione fiscale emesso nell'ambito della giurisdizione veneta riporta un hash blockchain univoco, che ne certifica l'esistenza in un determinato momento e ne garantisce l'integrità.
2. Tale hash rende l'atto immutabile e opponibile a terzi, costituendo elemento di prova privilegiato in ogni sede giurisdizionale della Repubblica.
3. La contraffazione o alterazione di atti registrati su blockchain è punita ai sensi del codice penale veneto con le stesse pene previste per il falso in atto pubblico.

TITOLO III – REGISTRO DELLE IMPRESE SOVRANE

Articolo 8 – Albo delle Imprese Sovrane Venete

1. È istituito presso il BNVSM l'Albo delle Imprese Sovrane Venete, nel quale sono iscritte le imprese che:
 - a) hanno sede legale o operativa nel territorio della Repubblica;
 - b) sono titolari di CFSV;
 - c) dichiarano di operare in conformità alla legislazione veneta;
 - d) accettano pagamenti in ZEC e regolano almeno il 30% del loro fatturato in ZEC.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai benefici fiscali e monetari previsti dalla legge.

Articolo 9 – Pubblicità e trasparenza

1. L'Albo è pubblico e consultabile in tempo reale su piattaforma blockchain.
2. Per ogni impresa iscritta sono resi noti:
 - a) denominazione e CFSV;
 - b) data di iscrizione;
 - c) settore di attività;
 - d) eventuali marchi di qualità o certificazioni;
 - e) indicatori sintetici di affidabilità fiscale (rating di compliance).
3. Le imprese iscritte si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e a depositare annualmente il bilancio in formato standardizzato.

Articolo 10 – Rating di affidabilità fiscale

1. Ogni impresa iscritta all'Albo riceve un rating di affidabilità fiscale (da A++ a C), determinato in base a:
 - a) regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi;
 - b) volume e regolarità delle transazioni in ZEC;
 - c) storicità dell'iscrizione e assenza di contestazioni;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- d) solidità patrimoniale e indicatori di bilancio;
 - e) adozione di pratiche di sostenibilità e responsabilità sociale.
2. Il rating determina l'accesso a condizioni agevolate di finanziamento presso il BNVSM e gli intermediari convenzionati, nonché la riduzione degli adempimenti burocratici.
-

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 11 – Imposta sul valore aggiunto (IVA Veneta)

1. L'IVA Veneta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio della Repubblica.
2. Le aliquote IVA sono così stabilite:
 - a) aliquota ordinaria: 18%;
 - b) aliquota ridotta "ZEC": 10% per le operazioni regolate in Zecchini;
 - c) aliquota super-ridotta: 5% per beni di prima necessità, farmaci, libri, spettacoli;
 - d) aliquota zero: esportazioni e operazioni assimilate.
3. L'IVA è assolta dal cedente/prestatore, salvi i casi di reverse charge.

Articolo 12 – Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF Veneta)

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva per scaglioni:
 - fino a 15.000 ZEC: 20%
 - da 15.001 a 28.000 ZEC: 27%
 - da 28.001 a 55.000 ZEC: 35%
 - oltre 55.000 ZEC: 43%
2. Sono previste detrazioni per carichi familiari, per redditi da lavoro dipendente e autonomo, per spese sanitarie e di istruzione.
3. I redditi percepiti in ZEC godono di una riduzione d'imposta del 15%.

Articolo 13 – Imposta sui redditi delle società (IRES Veneta)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. L'imposta sul reddito delle società è stabilita nella misura del 20% del reddito imponibile.
2. È prevista una riduzione dell'aliquota al 15% per:
 - a) le imprese che destinano almeno il 30% del fatturato a investimenti in innovazione e ricerca;
 - b) le imprese che regolano almeno il 50% delle vendite in ZEC;
 - c) le micro e piccole imprese con fatturato inferiore a 500.000 ZEC;
 - d) le imprese cooperative e sociali.

Articolo 14 – Regime fiscale agevolato per le startup innovative

Le startup innovative e le imprese a vocazione sociale godono, per i primi cinque anni di attività, di un regime fiscale agevolato che prevede:

- a) esenzione dall'IRES per i primi tre anni;
- b) aliquota IVA ridotta al 5% per le operazioni attive;
- c) credito d'imposta del 50% per spese di ricerca e sviluppo;
- d) esenzione dall'imposta di registro e di bollo.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 – Periodo transitorio

1. Per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (periodo transitorio), è consentita la doppia fatturazione (secondo gli standard veneto e italiano) per agevolare l'adattamento degli operatori.
2. Durante il periodo transitorio, il BNVSМ fornisce assistenza tecnica e formazione agli operatori per l'adozione del nuovo sistema.

Articolo 16 – Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di fatturazione e dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, determinate dal regolamento attuativo.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Le violazioni più gravi (omessa dichiarazione, utilizzo di fatture false, occultamento di documenti) comportano la sospensione o la revoca del CFSV e la cancellazione dall'Albo delle Imprese Sovrane.

Articolo 17 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15.

CARTA DEI DIRITTI ECONOMICI DEI CITTADINI VENETI

PREAMBOLO

La Serenissima Repubblica Veneta, in conformità ai principi sanciti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (recepito con legge 881/1977), riconosce e garantisce ai propri cittadini i diritti economici fondamentali enunciati nella presente Carta.

TITOLO I – DIRITTI MONETARI E FINANZIARI

Articolo 1 – Diritto all'accesso monetario (Disposizione originaria sviluppata)

1. Ogni cittadino veneto ha diritto di accedere allo Zecchino Veneto e ai servizi di pagamento erogati dal BNVSM o da intermediari autorizzati.
2. Il diritto all'accesso monetario include:
 - a) la possibilità di aprire un conto di pagamento di base gratuito presso il BNVSM o presso un intermediario convenzionato;
 - b) la possibilità di detenere e trasferire Zecchini senza limitazioni discriminatorie;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- c) la possibilità di convertire Zecchini in euro e viceversa, nei limiti stabiliti dalla legge monetaria.
3. È vietata ogni forma di discriminazione nell'accesso ai servizi monetari basata su razza, etnia, religione, opinioni politiche, sesso, orientamento sessuale, età o condizioni economiche.

Articolo 2 – Diritto alla moneta legale

1. Lo Zecchino Veneto ha corso legale nella Repubblica e deve essere accettato come mezzo di pagamento per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie sorte nel territorio veneto.
2. Nessuno può rifiutare il pagamento in Zecchini per debiti di denaro contratti nella Repubblica, salvo diverso accordo delle parti autorizzato dalla legge.

Articolo 3 – Diritto all'informazione e trasparenza (Disposizione originaria sviluppata)

1. Ogni cittadino ha diritto di accedere alle informazioni relative alla gestione della moneta e alle condizioni dei servizi finanziari.
2. Il BNVSM pubblica in tempo reale su dashboard pubblica blockchain:
 - a) la massa monetaria in circolazione;
 - b) la composizione e l'ammontare delle riserve;
 - c) l'indice di stabilità Ω ;
 - d) le operazioni di mercato aperto e le decisioni di politica monetaria;
 - e) i bilanci e i rendiconti annuali.
3. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire ai clienti informazioni chiare, complete e comprensibili sui prodotti e servizi offerti, inclusi costi, rischi e condizioni contrattuali.

Articolo 4 – Diritto al conto di base

1. È istituito il conto di pagamento di base, accessibile gratuitamente a tutti i cittadini veneti presso il BNVSM o presso gli intermediari aderenti a convenzione.
2. Il conto di base comprende:
 - a) un IBAN veneto (codificato VExxxx...);
 - b) la possibilità di depositare e prelevare contante (ZEC fisici);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- c) la possibilità di effettuare bonifici e addebiti diretti;
 - d) una carta di debito associata;
 - e) l'accesso ai servizi di home banking.
3. Il conto di base non può essere soggetto a spese di tenuta conto o commissioni superiori ai costi effettivamente sostenuti.

Articolo 5 – Diritto al credito

1. Ogni cittadino ha diritto di accedere al credito in condizioni non discriminatorie e secondo criteri di trasparenza e correttezza.
2. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a motivare per iscritto il rigetto di domande di finanziamento e a indicare i criteri utilizzati per la valutazione del merito creditizio.
3. È istituito il Fondo di Garanzia per il Microcredito, destinato a favorire l'accesso al credito di soggetti svantaggiati, giovani imprenditori e startup innovative.

TITOLO II – DIRITTI DEI RISPARMIATORI E INVESTITORI

Articolo 6 – Diritto alla tutela del risparmio

1. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.
2. I depositi bancari fino a 100.000 ZEC per depositante e per banca sono garantiti dal Fondo Interbancario di Garanzia dei Depositanti Veneto.

Articolo 7 – Diritto all'informazione precontrattuale

1. Prima della sottoscrizione di contratti relativi a prodotti finanziari, gli intermediari sono tenuti a fornire all'investitore un documento contenente informazioni chiare, accurate e non fuorvianti su:
 - a) natura e caratteristiche del prodotto;
 - b) costi e commissioni;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- c) rischi connessi;
 - d) diritti dell'investitore e modalità di recesso.
2. La violazione degli obblighi informativi comporta la nullità del contratto e il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 8 – Diritto di recesso

L'investitore che conclude contratti di servizi di investimento fuori dai locali commerciali o a distanza ha diritto di recedere entro quattordici giorni senza penali e senza dover fornire alcuna motivazione.

Articolo 9 – Diritto alla protezione contro le pratiche abusive

1. Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive nei confronti dei consumatori di servizi finanziari.
 2. L'Autorità di Vigilanza sui Mercati Finanziari Veneta (AVMFV) vigila sul rispetto delle norme di tutela degli investitori e irroga sanzioni in caso di violazioni.
-

TITOLO III – DIRITTI DEI LAVORATORI

Articolo 10 – Diritto a una retribuzione dignitosa

1. Ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
2. È istituito il salario minimo legale, determinato periodicamente dalla Commissione Nazionale per la Determinazione del Salario Minimo, in misura non inferiore a 1.500 ZEC mensili per un impiego a tempo pieno.

Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento

1. È garantita la parità di trattamento retributivo tra uomini e donne per lavoro di pari valore.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Sono vietate tutte le discriminazioni dirette e indirette in materia di occupazione e condizioni di lavoro basate su sesso, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità.

Articolo 12 – Diritto alla formazione continua

Ogni lavoratore ha diritto all'accesso alla formazione professionale continua, finanziata dal Fondo Sociale Veneto, per mantenere e sviluppare le proprie competenze in relazione alle trasformazioni del mercato del lavoro.

Articolo 13 – Diritto alla sicurezza sul lavoro

1. Ogni lavoratore ha diritto a svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza e salute.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi informazione, formazione, fornitura di dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria.
3. Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro in caso di pericolo grave e immediato, senza subire conseguenze negative.

TITOLO IV – DIRITTI DEI CONSUMATORI

Articolo 14 – Diritto alla sicurezza dei prodotti

I prodotti e i servizi messi a disposizione dei consumatori devono essere sicuri e non comportare rischi per la salute e l'incolumità fisica degli utilizzatori in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile.

Articolo 15 – Diritto all'informazione

Il consumatore ha diritto a ricevere informazioni chiare, complete e veritiere sui prodotti e servizi offerti, incluse le caratteristiche essenziali, il prezzo complessivo, le modalità di pagamento, il diritto di recesso, la garanzia.

Articolo 16 – Diritto di recesso

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali o a distanza, il consumatore ha diritto di recedere entro quattordici giorni senza dover fornire alcuna motivazione e senza sostenere costi diversi da quelli eventualmente previsti per la restituzione dei beni.
2. Il termine di recesso è esteso a dodici mesi in caso di mancata informazione sul diritto di recesso.

Articolo 17 – Diritto alla garanzia

1. I beni di consumo venduti a un consumatore sono coperti da una garanzia legale di conformità di durata pari a due anni dalla consegna.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene, senza spese, oppure a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 – Diritto alla rappresentanza

È riconosciuto e promosso il diritto dei consumatori e degli utenti di associarsi liberamente in organizzazioni aventi lo scopo di tutelare i loro diritti e interessi, anche mediante interventi in giudizio.

TITOLO V – DIRITTI DELLE IMPRESE

Articolo 19 – Libertà di iniziativa economica

1. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
2. I limiti alla libertà di iniziativa economica possono essere posti solo per legge e devono essere proporzionati, non discriminatori e giustificati da motivi imperativi di interesse generale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 20 – Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

Le imprese venete hanno diritto di stabilirsi e di prestare servizi in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, senza restrizioni discriminatorie o ingiustificate.

Articolo 21 – Tutela della proprietà intellettuale e industriale

1. La Repubblica tutela la proprietà intellettuale e industriale, riconoscendone la funzione sociale e promuovendone la valorizzazione economica.
2. Sono garantiti i diritti derivanti da brevetti, marchi, disegni e modelli, diritto d'autore e altri titoli di proprietà industriale e intellettuale.

Articolo 22 – Diritto a un quadro normativo stabile e chiaro

1. Le imprese hanno diritto a operare in un quadro normativo stabile, chiaro e prevedibile, che garantisca certezza del diritto e affidabilità dei rapporti giuridici.
2. Le nuove disposizioni legislative e regolamentari che incidono sull'attività d'impresa devono essere precedute da adeguata consultazione delle parti interessate e da analisi di impatto.

Articolo 23 – Diritto alla semplificazione amministrativa

Le imprese hanno diritto a rapportarsi con la pubblica amministrazione secondo criteri di semplicità, celerità e trasparenza, attraverso strumenti digitali e sportelli unici per le attività produttive.

TITOLO VI – TUTELA DEI DIRITTI

Articolo 24 – Tutela giurisdizionale

I diritti economici riconosciuti dalla presente Carta sono tutelati dinanzi al Tribunale Sovrano Veneto e, per le controversie di modico valore, dinanzi al Giudice di Pace.

Articolo 25 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. È promossa e favorita la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia economica mediante conciliazione, mediazione e arbitrato.
2. È istituito il Sistema di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR) per i settori bancario, finanziario e dei servizi di pagamento.

Articolo 26 – Azione collettiva risarcitoria

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti sono tutelabili anche attraverso azioni collettive risarcitorie (class action) promosse da organizzazioni rappresentative.
2. La disciplina dell'azione collettiva garantisce l'efficacia della tutela, la partecipazione informata degli interessati e l'equa ripartizione di quanto eventualmente recuperato.

Articolo 27 – Autorità indipendenti

1. Sono istituite Autorità amministrative indipendenti con funzioni di garanzia, regolazione e controllo nei settori di rilevanza economica (concorrenza, mercati finanziari, comunicazioni, energia, privacy).
2. Le Autorità operano in piena indipendenza e imparzialità, nel rispetto della legge e dei principi del presente Atto Costituente.

PROTOCOLLO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE

Procedura per il Riconoscimento della Sovranità Veneta

PREMESSA

Il presente Protocollo disciplina le modalità di notifica internazionale dell'esercizio del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

pattizio, con particolare riferimento al Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 1) e alla legge di ratifica italiana n. 881 del 25 ottobre 1977.

La notifica internazionale costituisce l'atto formale con il quale la Serenissima Repubblica Veneta porta a conoscenza della comunità internazionale la propria esistenza come soggetto sovrano e la volontà di intrattenere relazioni diplomatiche e consolari secondo il diritto internazionale.

TITOLO I – PRESUPPOSTI GIURIDICI

Articolo 1 – Base giuridica dell'autodeterminazione veneta

1. Il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione trova fondamento nelle seguenti fonti normative e giurisprudenziali:
 - a) Carta delle Nazioni Unite (1945), art. 1, par. 2 ;
 - b) Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), art. 1 ;
 - c) Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), art. 1;
 - d) Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati (Risoluzione ONU 2625/XXV del 1970) ;
 - e) Atto Finale di Helsinki (1975) ;
 - f) Legge italiana 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica ed esecuzione dei Patti ONU ;
 - g) Principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e dalla prassi degli Stati, incluso il parere della Corte Suprema del Canada sul Québec (1998) .

Articolo 2 – Natura del diritto

1. L'autodeterminazione del Popolo Veneto si configura come **autodeterminazione interna** rafforzata, ai sensi della moderna dottrina internazionalistica, in quanto:
 - a) il Popolo Veneto costituisce una comunità storicamente, culturalmente, linguisticamente ed economicamente distinta all'interno dello Stato italiano;
 - b) il Popolo Veneto ha visto storicamente limitata la propria capacità di decidere liberamente del proprio sviluppo economico, sociale e culturale, in violazione dello spirito

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

dell'art. 1 del Patto ONU ;

c) l'ordinamento italiano non garantisce al Popolo Veneto forme adeguate di autogoverno economico e fiscale, né la piena disponibilità delle proprie risorse, come richiesto dall'art. 1, par. 2 del Patto .

2. L'autodeterminazione interna, laddove sistematicamente negata, può legittimare l'autodeterminazione esterna secondo il principio dell'"effetto utile" dei trattati internazionali sui diritti umani e il c.d. "remedial secession" .

Articolo 3 – Principio di territorialità e integrità

1. La Serenissima Repubblica Veneta, pur esercitando il proprio diritto all'autodeterminazione, dichiara il proprio impegno a rispettare i principi di integrità territoriale degli Stati e di soluzione pacifica delle controversie, in conformità alla Carta ONU.
2. L'esercizio dell'autodeterminazione non costituisce atto ostile nei confronti della Repubblica Italiana, ma esercizio di un diritto fondamentale del Popolo Veneto, che si intende attuato per via negoziale e pacifica.
3. La Repubblica Veneta è disponibile ad avviare negoziati con lo Stato italiano per la definizione concordata delle modalità di transizione e dei rapporti futuri, nel reciproco rispetto e nell'interesse delle popolazioni interessate.

TITOLO II – PROCEDURA DI NOTIFICA

Articolo 4 – Soggetti destinatari della notifica

1. La notifica dell'avvenuto esercizio dell'autodeterminazione e della costituzione della Serenissima Repubblica Veneta è inviata ai seguenti soggetti:
 - a) Presidente della Repubblica Italiana;
 - b) Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana;
 - c) Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
 - d) Presidente del Parlamento Italiano (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- e) Presidente della Corte Costituzionale Italiana;
- f) Segretario Generale delle Nazioni Unite;
- g) Presidente del Consiglio Europeo;
- h) Presidente della Commissione Europea;
- i) Presidente del Parlamento Europeo;
- j) Presidente dell'Eurogruppo;
- k) Presidente della Banca Centrale Europea;
- l) Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
- m) Presidente dell'OSCE;
- n) Ambasciatori degli Stati membri dell'UE accreditati presso la Repubblica Italiana;
- o) Governi degli Stati con i quali la Repubblica Veneta intende intrattenere relazioni diplomatiche prioritarie.

Articolo 5 – Contenuto della notifica

1. La notifica contiene:
 - a) l'atto formale di dichiarazione di sovranità della Serenissima Repubblica Veneta;
 - b) il presente Documento Integrale di Sovranità e Autodeterminazione;
 - c) l'indicazione del territorio sul quale la sovranità è esercitata;
 - d) l'indicazione degli organi costituzionali e dei loro rappresentanti;
 - e) l'impegno al rispetto del diritto internazionale e dei trattati vigenti;
 - f) la disponibilità ad avviare negoziati con lo Stato italiano per la definizione dei rapporti bilaterali;
 - g) la richiesta di riconoscimento internazionale e di instaurazione di relazioni diplomatiche.

Articolo 6 – Modalità di notifica

1. La notifica è effettuata mediante invio di nota ufficiale a mezzo di corriere diplomatico (laddove disponibile) o, in via subordinata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e contestuale invio per posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi ufficiali delle istituzioni destinatarie.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. La notifica è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Veneta e sui canali ufficiali della Repubblica, inclusa la piattaforma blockchain della Repubblica, al fine di garantirne la pubblicità e l'immutabilità.
3. Della notifica è data contestuale comunicazione alla stampa nazionale e internazionale.

Articolo 7 – Termini e decorrenza

1. La notifica si intende perfezionata alla data di ricevimento da parte dei destinatari o, in mancanza di conferma di ricevimento, decorsi quindici giorni dall'invio tramite raccomandata o PEC.
 2. Dalla data di perfezionamento della notifica decorrono gli effetti giuridici della stessa, inclusa l'invocabilità del silenzio-assenso secondo i termini di cui all'articolo 8.
-

TITOLO III – EFFETTI DELLA NOTIFICA

Articolo 8 – Silenzio-assenso e riconoscimento tacito (Disposizione originaria sviluppata)

1. La notifica effettuata ai sensi del presente Protocollo avvia il procedimento di riconoscimento del nuovo statuto politico ed economico del Popolo Veneto.
2. Trascorsi novanta giorni dalla notifica senza che lo Stato italiano abbia formalmente contestato la fondatezza giuridica dell'autodeterminazione veneta o abbia avviato un negoziato formale in materia, si intende formato il silenzio-assenso ai sensi della prassi internazionale e del principio di buona fede.
3. Il silenzio-assenso non costituisce riconoscimento formale, ma determina:
 - a) l'obbligo per lo Stato italiano di non ostacolare l'esercizio dell'autodeterminazione veneta;
 - b) la legittimazione della Repubblica Veneta a intrattenere rapporti ufficiali con altri soggetti internazionali;
 - c) l'applicabilità del principio di effettività, per cui l'esistenza di un nuovo soggetto statale si

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

determina in base all'effettivo esercizio del potere di governo su un territorio e una popolazione .

Articolo 9 – Giurisdizione esclusiva (Disposizione originaria)

1. A decorrere dalla data di perfezionamento della notifica, le controversie economiche, civili e commerciali che coinvolgono soggetti titolari di CFSV e che sorgono nel territorio della Repubblica sono di competenza esclusiva del Tribunale Sovrano Veneto.
2. Le sentenze e gli atti del Tribunale Sovrano Veneto sono titolo esecutivo nel territorio della Repubblica e sono riconosciuti dagli altri Stati secondo le norme del diritto internazionale privato.
3. La Repubblica Veneta si impegna a conformare la propria giurisdizione agli standard internazionali in materia di equo processo e tutela dei diritti umani.

Articolo 10 – Effetti sui trattati internazionali

1. La Repubblica Veneta dichiara la propria intenzione di subentrare, previa notifica di successione, nei trattati internazionali multilaterali già applicati al proprio territorio, inclusi quelli in materia di diritti umani, commercio, ambiente e cooperazione internazionale.
2. Per quanto riguarda i trattati bilaterali stipulati dall'Italia, la Repubblica Veneta è disponibile a rinegoziarli con gli Stati contraenti, sulla base del principio di continuità e stabilità delle relazioni internazionali.

Articolo 11 – Rapporti con l'Unione Europea

1. La Repubblica Veneta riconosce il valore dell'integrazione europea e manifesta la volontà di mantenere i più stretti rapporti possibili con l'Unione Europea.
2. La Repubblica Veneta richiede l'avvio di procedure per l'associazione all'Unione Europea o, in subordine, per la conclusione di accordi di approfondita cooperazione economica e politica.
3. In attesa della definizione dei rapporti con l'UE, la Repubblica Veneta garantisce la continuità degli scambi economici e commerciali con gli Stati membri, nel rispetto delle normative europee e internazionali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO IV – STRATEGIA DIPLOMATICA

Articolo 12 – Apertura di rappresentanze diplomatiche

1. La Repubblica Veneta procede all'apertura di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari negli Stati che riconoscono la sovranità veneta o che mostrano disponibilità a intrattenere relazioni ufficiali.
2. Priorità è attribuita all'apertura di rappresentanze presso:
 - a) gli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) la Santa Sede, in considerazione dei vincoli storici e culturali;
 - c) la Confederazione Svizzera, per i tradizionali rapporti economici e finanziari;
 - d) gli Stati Uniti d'America, per il ruolo nelle relazioni internazionali;
 - e) gli Stati che hanno riconosciuto situazioni analoghe di autodeterminazione.

Articolo 13 – Cooperazione internazionale

1. La Repubblica Veneta promuove accordi di cooperazione internazionale in materia economica, culturale, scientifica e ambientale.
2. Particolare attenzione è dedicata alla cooperazione transfrontaliera con le regioni limitrofe e con gli Stati dell'arco alpino e dell'area danubiano-balcanica, in continuità con la tradizione di ponte tra culture della Serenissima.

Articolo 14 – Adesione a organizzazioni internazionali

1. La Repubblica Veneta richiede l'adesione alle organizzazioni internazionali di cui condivide principi e finalità, a partire dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'OSCE.
2. In attesa dell'adesione piena, la Repubblica Veneta richiede lo status di osservatore presso le principali organizzazioni internazionali e regionali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Clausola di salvaguardia

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o applicazione del presente Protocollo che dovesse insorgere tra la Repubblica Veneta e lo Stato italiano o altri soggetti internazionali sarà risolta prioritariamente per via negoziale e, in subordine, mediante i meccanismi di conciliazione e arbitrato previsti dal diritto internazionale.

Articolo 16 – Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore immediatamente con la sua approvazione da parte del Maggior Consiglio e costituisce parte integrante del Documento Integrale di Sovranità e Autodeterminazione.

Articolo 17 – Pubblicità

Il presente Protocollo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Veneta e reso accessibile in formato elettronico sui canali ufficiali, inclusa la piattaforma blockchain della Repubblica.

CONCLUSIONE E VALIDAZIONE

Il presente Documento Integrale di Sovranità e Autodeterminazione costituisce la Lex Magna, fondamentale e costituzionale dello Stato Veneto. La sua applicazione integrale e progressiva garantisce la transizione da un sistema di debito e dipendenza a un sistema di prosperità reale, fondato sul lavoro, sulla produzione e sulla libertà del Popolo Veneto di determinare il proprio destino.

La Serenissima Repubblica Veneta del XXI Secolo si impegna solennemente a:

- rispettare e far rispettare i principi democratici e i diritti umani sanciti dalla presente Carta;
- perseguire il bene comune e lo sviluppo integrale della persona umana;
- contribuire alla pace, alla giustizia e alla cooperazione internazionale;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

registrato su blockchain pubblica all'indirizzo: [https://blockchain.veneto-stato.eu/doc/20260308-](https://blockchain.veneto-stato.eu/doc/20260308-001)

[001](#)

ALLEGATI

1. Statuto del Banco Nazionale Veneto "San Marco" – Regolamento attuativo
 2. Specifiche tecniche della Blockchain della Repubblica
 3. Modello matematico completo dell' algoritmo di stabilità
 4. Schema di convenzione con gli intermediari finanziari aderenti
 5. Bozza di accordo transitorio con la Repubblica Italiana (proposta negoziale)
 6. Glossario dei termini tecnici e giuridici
-

ALLEGATO 1 – STATUTO DEL BANCO NAZIONALE VENETO "SAN MARCO"

REGOLAMENTO ATTUATIVO

(Approvato dal Consiglio Monetario in data 15 marzo 2026)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Il presente Regolamento Attuativo disciplina le modalità operative, le procedure tecniche e le norme di dettaglio per l'esecuzione delle funzioni attribuite al Banco Nazionale Veneto "San Marco" (BNVSM) dallo Statuto e dalla Legge Monetaria della Repubblica.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti per tutte le strutture del Banco, per gli intermediari finanziari aderenti al circuito veneto e per ogni soggetto che intrattenga rapporti con il BNVSM.

Articolo 2 – Principi generali di operatività

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il BNVSM osserva i seguenti principi operativi:

- a) **Trasparenza integrale:** ogni operazione di rilievo monetario è registrata su blockchain pubblica e resa verificabile in tempo reale;
- b) **Continuità operativa:** i servizi di pagamento e di regolamento sono garantiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno;
- c) **Neutralità tecnologica:** il Banco adotta standard aperti e interoperabili, favorendo la concorrenza e l'innovazione nel settore dei servizi di pagamento;
- d) **Proporzionalità:** gli obblighi regolamentari e di vigilanza sono modulati in relazione alla dimensione, alla complessità e al profilo di rischio degli intermediari vigilati;
- e) **Tutela dell'utente:** la protezione dei consumatori e dei risparmiatori costituisce criterio guida nell'adozione di ogni provvedimento.

TITOLO II – EMISSIONE E GESTIONE DELLO ZECCHINO VENETO

Articolo 3 – Procedura di emissione

1. L'emissione di nuovi Zecchini è deliberata dal Consiglio Monetario con provvedimento motivato che indichi:
 - a) l'ammontare dell'emissione;
 - b) la finalità economica (operazioni di mercato aperto, rifinanziamento, tesoreria, ecc.);
 - c) la copertura specifica assegnata;
 - d) l'impatto previsto sull'indice di stabilità Ω .
2. L'emissione avviene esclusivamente in forma digitale mediante coniazione su blockchain, con generazione di un identificativo univoco di transazione (TXID) per ogni lotto emesso.
3. Contestualmente all'emissione, il sistema registra automaticamente l'incremento della massa monetaria e aggiorna l'indice di stabilità.

Articolo 4 – Gestione delle riserve

1. Le riserve primarie (R1) in euro e valuta estera sono depositate presso:
 - a) conti correnti intestati al BNVSM aperti presso primari istituti bancari dell'Unione Europea con rating non inferiore a "A";
 - b) conti presso banche centrali di Stati con i quali la Repubblica intrattiene relazioni diplomatiche;
 - c) il tesoro del Banco, per le giacenze di cassa operative.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Le riserve secondarie (R2) in metalli preziosi sono custodite in cassette di sicurezza del Banco o presso primari depositari internazionali specializzati.
3. Le riserve terziarie (R3) e quaternarie (R4) sono soggette a valutazione giornaliera con applicazione dei coefficienti di ponderazione α e β , aggiornati periodicamente dal Consiglio Monetario.
4. Il sistema di gestione delle riserve opera in modalità "proof-of-reserves", consentendo la verifica crittografica della corrispondenza tra riserve dichiarate e riserve effettivamente detenute.

Articolo 5 – Monitoraggio dell'indice di stabilità

1. L'indice di stabilità Ω è calcolato automaticamente dal sistema ogni 10 minuti, sulla base dei dati aggiornati di riserve e circolazione monetaria.
2. Il valore di Ω è pubblicato in tempo reale sulla dashboard pubblica del Banco e reso accessibile via API.
3. Il sistema attiva i seguenti livelli di allerta:
 - a) **livello verde** ($\Omega \geq 1,10$): situazione di normalità;
 - b) **livello giallo** ($1,05 \leq \Omega < 1,10$): monitoraggio rafforzato, comunicazione al Consiglio Monetario;
 - c) **livello arancione** ($1,00 \leq \Omega < 1,05$): attivazione delle procedure di stabilizzazione algoritmica, convocazione del Consiglio Monetario entro 24 ore;
 - d) **livello rosso** ($\Omega < 1,00$): sospensione immediata delle emissioni, attivazione delle misure correttive d'emergenza, convocazione straordinaria del Consiglio Monetario.

Articolo 6 – Operazioni di mercato aperto

1. Il BNVSMM effettua operazioni di mercato aperto per regolare la liquidità e orientare i tassi di interesse.
2. Le tipologie di operazioni ammesse sono:
 - a) operazioni di rifinanziamento principali (con durata settimanale);
 - b) operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (con durata trimestrale);
 - c) operazioni di fine-tuning (per interventi straordinari);
 - d) operazioni strutturali (emissione di certificati di debito del Banco).
3. Le controparti ammesse sono gli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Le operazioni sono effettuate mediante asta competitiva o procedura bilaterale, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio Monetario.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEGLI SMART CONTRACT E ALGORITMI DI STABILITÀ

Articolo 7 – Architettura tecnica

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. La blockchain della Repubblica Veneta è basata su tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology) di tipo permissioned, con nodi di validazione gestiti dal BNVSM e dagli intermediari autorizzati.
2. Gli smart contract che governano il sistema monetario sono scritti in linguaggio di programmazione verificabile e sottoposti a revisione indipendente (audit) prima dell'implementazione.
3. Il codice sorgente è depositato in repository pubblico e ogni modifica è tracciabile e associata a un hash crittografico.

Articolo 8 – Algoritmo di signoraggio controllato

1. L'algoritmo di signoraggio di cui all'articolo 12 della Legge Monetaria opera secondo i seguenti parametri:
 - a) **fascia di intervento**: deviazione dalla parità superiore a 0,5 centesimi di euro (1 ZEC = 1 EUR \pm 0,005);
 - b) **intervento massimo giornaliero**: 1% della massa monetaria circolante;
 - c) **frequenza di attivazione**: ogni 6 ore, previa verifica delle condizioni di mercato.
2. In caso di apprezzamento dello ZEC (prezzo > 1,005 EUR):
 - a) lo smart contract autorizza la coniazione di nuovi ZEC fino a concorrenza dell'intervento massimo giornaliero;
 - b) i nuovi ZEC sono distribuiti proporzionalmente ai detentori di token di stabilizzazione (obbligazioni del BNVSM) che ne facciano richiesta;
 - c) l'operazione è registrata con hash univoco e comunicata al mercato.
3. In caso di deprezzamento dello ZEC (prezzo < 0,995 EUR):
 - a) lo smart contract apre una finestra di arbitraggio della durata di 24 ore;
 - b) gli operatori possono acquistare token di stabilizzazione al prezzo di 0,95 ZEC per 1 EUR di valore nominale;
 - c) gli ZEC utilizzati per l'acquisto sono immediatamente bruciati (distrutti);
 - d) quando il prezzo dello ZEC ritorna alla parità, i token di stabilizzazione sono rimborsabili al valore nominale in euro.

Articolo 9 – Meccanismo di rebasing limitato

1. Il rebasing di cui all'articolo 13 della Legge Monetaria opera secondo i seguenti criteri:
 - a) intervallo di attivazione: solo quando Ω è compreso tra 1,02 e 1,08;
 - b) frequenza massima: una volta ogni 24 ore;
 - c) entità massima: $\pm 0,2\%$ per singolo intervento.
2. Il rebasing modifica proporzionalmente i saldi di tutti i portafogli ZEC, mantenendo invariato il valore complessivo delle posizioni.
3. L'operazione di rebasing è preceduta da un preavviso di 4 ore e seguita dalla pubblicazione del fattore di rebasing applicato.

Articolo 10 – Sicurezza e controlli

1. Gli smart contract critici sono protetti da multi-signature (richiedono l'approvazione di almeno 3 membri del Consiglio Monetario per modifiche ai parametri fondamentali).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. È istituito un comitato tecnico di emergenza, composto da tre esperti di sicurezza informatica, abilitato a sospendere temporaneamente gli smart contract in caso di anomalie o attacchi informatici.
 3. Ogni transazione algoritmica è soggetta a doppia verifica: automatica (smart contract) e manuale a campione (revisori del Banco).
-

TITOLO IV – RAPPORTI CON GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Articolo 11 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- a) **Intermediari finanziari aderenti**: banche, società di intermediazione mobiliare, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e altri soggetti autorizzati che abbiano sottoscritto la Convenzione con il BNVSVM;
- b) **Operatori del circuito veneto**: soggetti titolari di Codice Fiscale Sovrano Veneto (CFSV) che operano in Zecchini;
- c) **Sistema dei pagamenti veneto**: l'infrastruttura tecnologica che consente il regolamento delle transazioni in ZEC.

Articolo 12 – Requisiti per l'adesione

1. Possono richiedere l'adesione al circuito veneto gli intermediari finanziari che:
 - a) abbiano sede legale o operativa nel territorio della Repubblica;
 - b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal BNVSVM;
 - c) dispongano di adeguate strutture tecnologiche per l'interfacciamento con la blockchain della Repubblica;
 - d) si impegnino a rispettare le disposizioni della Legge Monetaria e del presente Regolamento;
 - e) versino una cauzione iniziale, determinata in funzione del volume di attività previsto, a garanzia degli impegni assunti.
2. La domanda di adesione è esaminata dal BNVSVM entro 60 giorni dalla presentazione. Il diniego deve essere motivato.

Articolo 13 – Categorie di intermediari

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli intermediari aderenti sono classificati in:

- a) **Categoria A** (intermediari a servizio completo): abilitati a tutti i servizi di pagamento, deposito, credito e cambio;
- b) **Categoria B** (intermediari di pagamento): abilitati esclusivamente ai servizi di pagamento e alla tenuta di conti in ZEC;
- c) **Categoria C** (cambialvalute): abilitati esclusivamente all'attività di cambio tra ZEC e valute estere;
- d) **Categoria D** (intermediari tecnologici): abilitati a fornire servizi di accesso alla blockchain e wallet digitali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 14 – Obblighi degli intermediari

Gli intermediari aderenti sono tenuti a:

- a) osservare le istruzioni e le circolari emanate dal BNVSM;
- b) garantire la corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento in ZEC;
- c) applicare le condizioni economiche e le commissioni stabilite dalla Convenzione;
- d) comunicare tempestivamente al BNVSM ogni variazione dei propri dati e ogni evento significativo che possa influire sulla loro operatività;
- e) sottoporsi a verifiche ispettive e controlli periodici;
- f) contribuire al Fondo di Garanzia dei Depositanti secondo le modalità stabilite.

Articolo 15 – Vigilanza e controlli

1. Il BNVSM esercita sugli intermediari aderenti una vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare, secondo criteri di proporzionalità.
2. Gli intermediari trasmettono al BNVSM, con periodicità stabilita:
 - a) segnalazioni statistiche e contabili;
 - b) dati sui volumi di transazioni in ZEC;
 - c) informazioni sulla situazione di liquidità e patrimoniale.
3. Il BNVSM può effettuare ispezioni presso la sede degli intermediari, anche senza preavviso, per verificare il rispetto degli obblighi convenzionali e regolamentari.

Articolo 16 – Procedura sanzionatoria

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, il BNVSM può applicare, previa contestazione e contraddittorio, le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto;
 - b) diffida ad adempiere entro un termine stabilito;
 - c) sanzione pecuniaria fino a 50.000 ZEC;
 - d) sospensione temporanea dall'attività nel circuito veneto (da 30 a 180 giorni);
 - e) revoca dell'adesione e cancellazione dall'Albo.
2. Le sanzioni sono pubblicate sul sito del BNVSM, salvo che ricorrano giustificati motivi di riservatezza.

Articolo 17 – Risoluzione delle controversie

Le controversie tra intermediari aderenti e BNVSM sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale Sovrano Veneto, con esclusione della giurisdizione ordinaria italiana.

TITOLO V – ALBO DEGLI INTERMEDIARI ADERENTI

Articolo 18 – Istituzione e tenuta dell'Albo

1. È istituito presso il BNVSM l'Albo degli Intermediari Finanziari Aderenti al circuito veneto.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. L'Albo è pubblico e consultabile in tempo reale sul sito istituzionale del Banco e su blockchain.
3. Per ciascun intermediario iscritto sono indicati:
 - a) denominazione, sede legale e codice identificativo (CFSV o codice equivalente);
 - b) categoria di appartenenza (A, B, C, D);
 - c) data di iscrizione;
 - d) eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
 - e) stato di operatività (attivo, sospeso, revocato).

Articolo 19 – Aggiornamento e revisione

1. L'Albo è aggiornato quotidianamente con le nuove iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni.
 2. Il BNVSM effettua annualmente una revisione complessiva dell'Albo, verificando la permanenza dei requisiti per ciascun intermediario iscritto.
-

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 – Regime transitorio

1. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli intermediari finanziari già operanti nel territorio veneto possono richiedere l'adesione provvisoria al circuito, in attesa della completa verifica dei requisiti.
2. Durante il regime transitorio, gli intermediari provvisori sono soggetti a vigilanza semplificata e a obblighi informativi ridotti.

Articolo 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto del BNVSM, della Legge Monetaria e, in quanto compatibili, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia bancaria e finanziaria.

Articolo 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento Attuativo entra in vigore il 1° aprile 2026 e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Veneta e sulla piattaforma blockchain della Repubblica.

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL CIRCUITO MONETARIO VENETO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ZECCHINI VENETI (ZEC)

TRA

Il **BANCO NAZIONALE VENETO "SAN MARCO"** (di seguito "BNVSM"), ente di diritto pubblico della Serenissima Repubblica Veneta, con sede legale in Venezia, Palazzo dei Camerlenghi a Rialto, codice fiscale sovrano CF-SM-001, rappresentato dal Governatore pro tempore Gianni Montecchio, domiciliato per la carica presso la sede

E

La società **[RAGIONE SOCIALE DELL'INTERMEDIARIO]**, con sede legale in **[INDIRIZZO]**, codice fiscale sovrano / partita IVA **[CODICE]**, iscritta al Registro delle Imprese della Repubblica Veneta al n. **[NUMERO]**, rappresentata dal **[LEGALE RAPPRESENTANTE]**, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito "l'Intermediario")

PREMESSO CHE

- il BNVSM è l'unico soggetto autorizzato all'emissione di moneta avente corso legale nella Serenissima Repubblica Veneta, ai sensi dell'Atto Costituente e della Legge Monetaria;
- l'Intermediario ha manifestato la volontà di aderire al circuito monetario veneto e di prestare servizi in Zecchini Veneti (ZEC) alla propria clientela;
- l'adesione al circuito è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto del BNVSM e dal Regolamento Attuativo, nonché alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- la presente Convenzione disciplina i termini e le condizioni dell'adesione dell'Intermediario al circuito veneto e i reciproci diritti e obblighi delle parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I – OGGETTO E DURATA

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il BNVSM e l'Intermediario in merito:
 - a) all'adesione dell'Intermediario al circuito monetario veneto;
 - b) alla prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di pagamento, deposito, cambio e credito in Zecchini Veneti (ZEC);
 - c) alla partecipazione dell'Intermediario al sistema dei pagamenti gestito dal BNVSM;
 - d) agli obblighi di informativa, segnalazione e vigilanza.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. L'Intermediario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, riconosce la giurisdizione esclusiva del Tribunale Sovrano Veneto per tutte le controversie nascenti dalla stessa o comunque connesse all'operatività in ZEC.

Articolo 2 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata indeterminata, fermo restando il diritto di recesso di ciascuna parte con preavviso di 90 giorni.
2. Il BNVSM può recedere con effetto immediato in caso di gravi violazioni degli obblighi convenzionali da parte dell'Intermediario.

TITOLO II – OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO

Articolo 3 – Obblighi generali

L'Intermediario si obbliga a:

- a) osservare le disposizioni della Legge Monetaria, dello Statuto del BNVSM, del Regolamento Attuativo e ogni altra norma emanata dalle autorità della Repubblica Veneta;
- b) garantire la corretta e tempestiva esecuzione delle disposizioni di pagamento impartite dalla propria clientela in ZEC;
- c) mantenere costantemente aggiornate le proprie dotazioni tecnologiche per assicurare l'interoperabilità con la blockchain della Repubblica;
- d) applicare alla clientela condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, conformi ai massimali di commissione stabiliti dal BNVSM;
- e) astenersi da comportamenti che possano ledere la stabilità del sistema monetario veneto o la fiducia del pubblico nello Zecchino.

Articolo 4 – Obblighi di segnalazione

1. L'Intermediario trasmette al BNVSM, con cadenza almeno mensile, i seguenti dati:
 - a) numero e volume complessivo delle transazioni in ZEC regolate;
 - b) consistenza dei depositi della clientela in ZEC;
 - c) posizione netta in ZEC (attività e passività);
 - d) indicatori di liquidità e solvibilità relativi all'operatività in ZEC;
 - e) eventuali anomalie o sospette violazioni riscontrate.
2. Le segnalazioni sono effettuate in formato elettronico standardizzato, secondo le specifiche tecniche fornite dal BNVSM.

Articolo 5 – Obblighi di trasparenza verso la clientela

1. L'Intermediario informa chiaramente la clientela, prima dell'avvio del rapporto, circa:
 - a) la natura e le caratteristiche dello Zecchino Veneto;
 - b) le condizioni economiche applicate (commissioni, spread, tassi);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- c) i rischi connessi all'operatività in valuta digitale;
 - d) i diritti dell'utente e le modalità di reclamo.
2. Le informazioni sono rese in lingua veneta e italiana, in modo chiaro, comprensibile e non fuorviante.

Articolo 6 – Obblighi di formazione

L'Intermediario garantisce che il proprio personale addetto all'operatività in ZEC riceva adeguata formazione in materia di:

- a) normativa monetaria e finanziaria veneta;
 - b) funzionamento della blockchain e degli strumenti digitali;
 - c) prevenzione delle frodi e delle operazioni sospette;
 - d) tutela della clientela.
-

TITOLO III – OBBLIGHI DEL BNVSM

Articolo 7 – Prestazione di servizi

Il BNVSM si obbliga a:

- a) fornire all'Intermediario l'accesso al sistema dei pagamenti veneto e alle relative infrastrutture tecnologiche;
- b) garantire la convertibilità dello ZEC in euro e viceversa secondo il cambio ufficiale e nei limiti stabiliti;
- c) mettere a disposizione dell'Intermediario la documentazione tecnica e le specifiche per l'interfacciamento con la blockchain;
- d) fornire assistenza e supporto tecnico per la risoluzione di problematiche operative;
- e) comunicare tempestivamente all'Intermediario ogni modifica normativa o regolamentare rilevante.

Articolo 8 – Trasparenza e informativa

Il BNVSM pubblica e rende accessibili all'Intermediario, in tempo reale:

- a) i tassi di cambio ufficiali ZEC/EUR e ZEC/altre valute;
 - b) l'indice di stabilità Ω e i dati sulla massa monetaria;
 - c) le condizioni generali di accesso ai servizi di rifinanziamento;
 - d) i provvedimenti di carattere generale che incidono sull'operatività degli intermediari.
-

TITOLO IV – ASPETTI ECONOMICI

Articolo 9 – Commissioni e corrispettivi

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. L'Intermediario corrisponde al BNVSVM, a titolo di corrispettivo per i servizi ricevuti:
 - a) una commissione di adesione una tantum pari a **2.500 ZEC**;
 - b) una commissione annuale di mantenimento pari a **1.000 ZEC**, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - c) una commissione di transazione pari allo **0,1%** del volume complessivo delle operazioni regolate tramite il sistema dei pagamenti veneto, con un massimo di 10 ZEC per operazione.
2. Le commissioni possono essere aggiornate annualmente dal Consiglio Monetario con provvedimento pubblicato con almeno 60 giorni di preavviso.

Articolo 10 – Cauzione

1. A garanzia degli impegni assunti, l'Intermediario versa al BNVSVM una cauzione in ZEC o in euro secondo il cambio ufficiale, determinata in base alla categoria di appartenenza:
 - a) Categoria A: 50.000 ZEC;
 - b) Categoria B: 20.000 ZEC;
 - c) Categoria C: 10.000 ZEC;
 - d) Categoria D: 5.000 ZEC.
2. La cauzione è infruttifera e viene restituita all'Intermediario in caso di cessazione del rapporto, previa verifica dell'assenza di esposizioni debitorie nei confronti del BNVSVM o del sistema dei pagamenti.
3. Il BNVSVM può escutere la cauzione in caso di inadempimento dell'Intermediario, previa comunicazione e contestazione.

Articolo 11 – Contributo al Fondo di Garanzia

1. L'Intermediario contribuisce al Fondo Interbancario di Garanzia dei Depositanti Veneto nella misura dello **0,1% annuo** dei depositi della clientela in ZEC.
2. Il contributo è versato trimestralmente e concorre alla copertura del sistema di garanzia fino a 100.000 ZEC per depositante.

TITOLO V – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Articolo 12 – Responsabilità dell'Intermediario

1. L'Intermediario è responsabile nei confronti della propria clientela per la corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento e per l'osservanza degli obblighi di trasparenza e informativa.
2. L'Intermediario è responsabile verso il BNVSVM per i danni derivanti da inadempimenti, ritardi o malfunzionamenti imputabili a sua colpa o dolo.
3. In caso di operazioni non autorizzate o errate, l'Intermediario è tenuto al rimborso nei confronti del cliente, salvo che dimostri la riconducibilità dell'operazione a dolo o colpa grave del cliente stesso.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 13 – Responsabilità del BNVSVM

1. Il BNVSVM è responsabile per i danni direttamente derivanti da malfunzionamenti del sistema dei pagamenti imputabili a sua negligenza o dolo.
 2. Il BNVSVM non è responsabile per:
 - a) danni indiretti o consequenziali;
 - b) malfunzionamenti derivanti da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili;
 - c) operazioni errate imputabili all'Intermediario o a terzi.
 3. In ogni caso, la responsabilità complessiva del BNVSVM non può eccedere l'importo di **100.000 ZEC** per singolo evento dannoso.
-

TITOLO VI – CONTROLLI E VIGILANZA

Articolo 14 – Poteri di vigilanza

Il BNVSVM esercita sull'Intermediario i poteri di vigilanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo, inclusi:

- a) richiesta di informazioni e documenti;
- b) ispezioni presso la sede dell'Intermediario;
- c) monitoraggio continuo dei dati di operatività.

Articolo 15 – Obblighi di collaborazione

L'Intermediario è tenuto a collaborare lealmente con il BNVSVM, fornendo tempestivamente ogni informazione richiesta e agevolando lo svolgimento delle attività ispettive.

TITOLO VII – SANZIONI E RISOLUZIONE

Articolo 16 – Procedimento sanzionatorio

1. In caso di violazione degli obblighi convenzionali, il BNVSVM contesta all'Intermediario gli addebiti, assegnando un termine di 15 giorni per presentare osservazioni o chiedere un'audizione.
2. Decorso tale termine, il Consiglio Monetario delibera l'eventuale applicazione della sanzione, tenendo conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e della buona fede dell'Intermediario.

Articolo 17 – Risoluzione della Convenzione

1. La Convenzione si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi per l'adesione;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- b) liquidazione coatta amministrativa o fallimento dell'Intermediario;
 - c) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria;
 - d) mancato versamento della cauzione o dei contributi dovuti.
2. Il BNVSVM può risolvere la Convenzione per grave inadempimento, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni.
-

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti sono effettuate per iscritto e inviate:

- a) tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati in epigrafe;
- b) tramite raccomandata A/R;
- c) tramite messaggistica protetta sulla blockchain della Repubblica.

Articolo 19 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni dello Statuto del BNVSVM, della Legge Monetaria, del Regolamento Attuativo e, in quanto compatibili, i principi generali dell'ordinamento veneto.

Articolo 20 – Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione o a essa connessa è di competenza esclusiva del Tribunale Sovrano Veneto, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Articolo 21 – Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.

Venezia, 09 marzo 2026

Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)

S.E. Gianni Montecchio

Governatore

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Per l'Intermediario

Il Legale Rappresentante

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Registrazione su Blockchain

Hash di certificazione: _____

Data di registrazione: _____

ALLEGATO 3 – BOZZA DI ACCORDO TRANSITORIO CON LA REPUBBLICA ITALIANA

Proposta negoziale per la definizione dei rapporti conseguenti all'esercizio dell'autodeterminazione del Popolo Veneto

PREAMBOLO

La Serenissima Repubblica Veneta (di seguito "Parte Veneta") e la Repubblica Italiana (di seguito "Parte Italiana"),

PREMESSO CHE

- il Popolo Veneto ha legittimamente esercitato il proprio diritto all'autodeterminazione ai sensi dell'articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, recepito nell'ordinamento italiano con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
- in data 8 marzo 2026 è stata formalmente notificata alla Repubblica Italiana e alla comunità internazionale la costituzione della Serenissima Repubblica Veneta come soggetto sovrano di diritto internazionale;
- decorso il termine di novanta giorni dalla notifica senza che la Repubblica Italiana abbia formalmente contestato la fondatezza giuridica dell'autodeterminazione veneta, si è formato il silenzio-assenso ai sensi della prassi internazionale e del principio di buona fede;
- le due Parti sono animate dal comune intento di regolare i reciproci rapporti in modo pacifico, ordinato e nel superiore interesse delle popolazioni interessate;
- l'Unione Europea costituisce il quadro di riferimento comune per lo sviluppo economico e sociale dei popoli europei e le Parti intendono mantenere i più stretti rapporti possibili con l'Unione stessa;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Riconoscimento reciproco

1. La Repubblica Italiana riconosce la Serenissima Repubblica Veneta come Stato sovrano e indipendente, con tutti gli effetti che da tale riconoscimento derivano nel diritto internazionale.
2. La Serenissima Repubblica Veneta riconosce la Repubblica Italiana come Stato sovrano e si impegna a intrattenere con essa relazioni di amicizia e cooperazione.

Articolo 2 – Rapporti di buon vicinato

Le Parti convengono di improntare i loro rapporti ai principi di buon vicinato, mutuo rispetto, non ingerenza negli affari interni e soluzione pacifica delle controversie, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale generale.

Articolo 3 – Successione nei trattati

1. La Parte Veneta subentra, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, nei trattati internazionali multilaterali già applicati al territorio veneto in forza della ratifica italiana, in particolare in materia di diritti umani, commercio, ambiente, trasporti e cooperazione culturale.
2. Per quanto riguarda i trattati bilaterali stipulati dall'Italia, le Parti convengono di avviare negoziati per determinare, caso per caso, la loro eventuale applicabilità nei rapporti tra i due Stati.

TITOLO II – TRANSIZIONE ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 4 – Periodo transitorio

1. È istituito un periodo transitorio della durata di **36 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, durante il quale si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Il periodo transitorio può essere prorogato di comune accordo tra le Parti per un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora persistano le condizioni che ne giustificano la necessità.

Articolo 5 – Circolazione monetaria

1. Durante il periodo transitorio, lo Zecchino Veneto (ZEC) e l'euro hanno corso legale concorrente nel territorio della Repubblica Veneta.
2. I cittadini e le imprese hanno facoltà di utilizzare l'una o l'altra moneta per le transazioni interne, fermo restando il diritto degli esercenti di accettare pagamenti nella valuta prescelta.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Le pubbliche amministrazioni venete sono tenute ad accettare pagamenti in euro fino al termine del periodo transitorio, ferma restando la facoltà di applicare una commissione di conversione secondo il cambio ufficiale del BNVSM.

Articolo 6 – Convertibilità e cambio

1. La Parte Italiana riconosce il diritto del Banco Nazionale Veneto "San Marco" di determinare autonomamente il cambio tra ZEC ed euro e di garantire la convertibilità della propria moneta.
2. Il cambio ufficiale comunicato dal BNVSM costituisce riferimento per tutte le operazioni di conversione effettuate nel territorio della Repubblica Veneta.
3. Le Parti convengono di istituire una commissione paritetica per il monitoraggio dei flussi di cambio e la prevenzione di fenomeni speculativi.

Articolo 7 – Sistema dei pagamenti

1. Durante il periodo transitorio, la Parte Italiana garantisce l'accesso del BNVSM e degli intermediari veneti al sistema dei pagamenti europeo (Target2) e ai servizi della Banca d'Italia, secondo modalità e condizioni da concordare con le autorità competenti.
2. Le Parti promuovono l'interoperabilità tra i rispettivi sistemi di pagamento, al fine di agevolare gli scambi commerciali e i trasferimenti di fondi tra i due Stati.

Articolo 8 – Debiti e crediti preesistenti

1. I debiti e crediti sorti prima della data di entrata in vigore del presente Accordo e denominati in lire italiane o in euro restano disciplinati dalla legislazione italiana applicabile al momento della loro nascita, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti interessate.
2. I debiti e crediti tra soggetti veneti possono essere ridenominati in ZEC con il consenso delle parti, secondo il cambio ufficiale alla data della ridenominazione.
3. È istituito un Fondo Paritetico di Compensazione per la gestione delle posizioni debitorie e creditorie reciproche tra i due Stati, con particolare riferimento ai debiti degli enti territoriali e alle obbligazioni contratte con l'Unione Europea.

TITOLO III – RAPPORTI FINANZIARI E FISCALI

Articolo 9 – Debito pubblico

1. Le Parti convengono di avviare negoziati per la determinazione della quota di debito pubblico italiano attribuibile al territorio veneto, secondo criteri equi e trasparenti (principio del debito pro rata).
2. In attesa della definizione dell'accordo, la Parte Veneta contribuisce al servizio del debito pubblico italiano nella misura percentuale corrispondente al peso del PIL veneto sul PIL italiano, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni disponibili.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Il contributo di cui al comma 2 è versato annualmente dalla Parte Veneta alla Parte Italiana ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri del debito pubblico.

Articolo 10 – Patrimonio dello Stato

1. I beni immobili dello Stato italiano situati nel territorio della Repubblica Veneta, inclusi quelli di interesse storico e artistico, sono trasferiti alla proprietà della Parte Veneta, ferma restando la loro destinazione a finalità di pubblico interesse.
2. Il trasferimento avviene a titolo gratuito e comprende:
 - a) gli edifici pubblici adibiti a uffici giudiziari, scolastici, militari e amministrativi;
 - b) i beni del demanio storico e artistico, inclusi musei, archivi e biblioteche statali;
 - c) le infrastrutture pubbliche di interesse locale o regionale.
3. Per i beni di interesse nazionale (quali autostrade, ferrovie, aeroporti, porti di rilevanza strategica) è costituita una comproprietà paritetica o, in alternativa, è concordata una concessione d'uso a lungo termine a favore della Parte Veneta.
4. È istituita una Commissione Paritetica per la redazione degli inventari e la definizione delle modalità di trasferimento.

Articolo 11 – Regime fiscale transitorio

1. Durante il periodo transitorio, i soggetti residenti nella Repubblica Veneta sono soggetti all'imposizione fiscale veneta per i redditi prodotti e i beni situati nel territorio veneto.
2. I redditi prodotti da soggetti veneti nel territorio italiano e da soggetti italiani nel territorio veneto sono soggetti alla normativa fiscale dello Stato in cui sono prodotti, salvo il diritto al credito d'imposta per evitare la doppia imposizione.
3. Le Parti convengono di applicare reciprocamente il meccanismo del **reverse charge** per le operazioni IVA tra soggetti dei due Stati, assimilando tali operazioni a scambi intracomunitari.
4. È istituita una procedura di cooperazione amministrativa in materia fiscale per prevenire l'evasione e l'elusione e per lo scambio automatico di informazioni.

TITOLO IV – RAPPORTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Articolo 12 – Previdenza sociale

1. I periodi assicurativi maturati dai lavoratori veneti presso enti previdenziali italiani sono riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali venete, secondo il principio della totalizzazione dei periodi.
2. La Parte Italiana si impegna a trasferire alla Parte Veneta i contributi previdenziali versati da lavoratori veneti e corrispondenti a periodi assicurativi maturati prima della data di entrata in vigore del presente Accordo.
3. Le pensioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente Accordo continuano a essere corrisposte secondo le regole vigenti, con onere a carico dello Stato che le ha liquidate.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 13 – Sanità e assistenza

1. I cittadini veneti che risiedono o soggiornano in Italia hanno diritto all'assistenza sanitaria secondo le modalità previste per i cittadini italiani, con oneri a carico della Parte Veneta secondo accordi di reciprocità.
 2. Analogamente, i cittadini italiani che risiedono o soggiornano in Veneto hanno diritto all'assistenza sanitaria secondo le modalità previste per i cittadini veneti, con oneri a carico della Parte Italiana.
-

TITOLO V – RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Articolo 14 – Posizione comune verso l'UE

1. Le Parti concordano di presentare all'Unione Europea una richiesta congiunta per il riconoscimento dello status della Repubblica Veneta e la definizione dei suoi rapporti con l'Unione.
2. La Parte Italiana si impegna a sostenere, nelle sedi europee competenti, la richiesta della Parte Veneta di avviare negoziati per l'associazione all'Unione Europea o, in subordine, per la conclusione di accordi di approfondita cooperazione economica e politica.

Articolo 15 – Aiuti e finanziamenti europei

1. I progetti e programmi finanziati dall'Unione Europea e in corso di esecuzione nel territorio veneto alla data di entrata in vigore del presente Accordo proseguono secondo le modalità originarie, con la Parte Veneta che subentra alla Parte Italiana negli obblighi e nei diritti connessi.
 2. La Parte Veneta si impegna a rispettare le condizioni e gli impegni assunti dalla Parte Italiana nei confronti dell'Unione Europea in relazione ai finanziamenti ricevuti.
 3. Le Parti concordano di definire congiuntamente le modalità di subentro e di rendicontazione, al fine di evitare la perdita dei finanziamenti.
-

TITOLO VI – CITTADINANZA E DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 16 – Cittadinanza

1. I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica Veneta alla data di entrata in vigore del presente Accordo acquisiscono la cittadinanza veneta, ferma restando la facoltà di optare per il mantenimento della sola cittadinanza italiana entro 24 mesi.
2. I cittadini italiani non residenti nel territorio veneto ma nati in Veneto o discendenti da veneti possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza veneta secondo modalità stabilite dalla legislazione veneta.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. È riconosciuta la doppia cittadinanza italo-veneta. I cittadini in possesso di entrambe le cittadinanze godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi previsti dalle rispettive legislazioni.

Articolo 17 – Diritti acquisiti e libera circolazione

1. I diritti acquisiti dai cittadini veneti in forza della legislazione italiana prima della data di entrata in vigore del presente Accordo (titoli di studio, abilitazioni professionali, diritti pensionistici, ecc.) sono pienamente riconosciuti nella Repubblica Veneta.
2. I cittadini veneti continuano a godere del diritto di libera circolazione, soggiorno e lavoro nel territorio italiano, secondo modalità da concordare in sede di accordi bilaterali e nel quadro dei rapporti con l'Unione Europea.
3. Analogamente, i cittadini italiani godono del diritto di libera circolazione, soggiorno e lavoro nel territorio veneto, in condizioni di reciprocità e nel rispetto della normativa veneta in materia di immigrazione.

TITOLO VII – COOPERAZIONE E RAPPORTI FUTURI

Articolo 18 – Cooperazione transfrontaliera

Le Parti promuovono e sostengono la cooperazione transfrontaliera tra i territori confinanti, con particolare riferimento a:

- a) progetti infrastrutturali di interesse comune;
- b) gestione delle risorse idriche e ambientali;
- c) trasporti e mobilità sostenibile;
- d) sanità e servizi sociali integrati;
- e) promozione culturale e turistica.

Articolo 19 – Commissione mista permanente

1. È istituita una Commissione mista permanente, composta da rappresentanti delle due Parti in numero paritetico, con il compito di:
 - a) vigilare sulla corretta esecuzione del presente Accordo;
 - b) dirimere le eventuali controversie interpretative o applicative;
 - c) formulare proposte per l'evoluzione e l'approfondimento dei rapporti bilaterali;
 - d) preparare i negoziati per la stipula di accordi settoriali.
2. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno, in sessioni ordinarie, e ogni volta che una delle Parti ne faccia richiesta per situazioni di particolare urgenza.

Articolo 20 – Clausola evolutiva

Le Parti convengono che il presente Accordo costituisce la base per lo sviluppo di rapporti sempre più stretti e cooperativi, nel quadro del diritto internazionale e dei principi di amicizia e buon vicinato. A tal fine, si impegnano a negoziare in buona fede accordi settoriali nelle materie di comune interesse non espressamente disciplinate.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Soluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o applicazione del presente Accordo che non possa essere risolta in via negoziale o in sede di Commissione mista è deferita, di comune accordo, a un procedimento di conciliazione o arbitrato secondo le modalità da stabilire con apposito protocollo aggiuntivo.
2. In mancanza di accordo sulla procedura di soluzione, ciascuna Parte può adire la Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dello Statuto della Corte.

Articolo 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali e legislative necessarie per la sua conclusione.
2. In attesa dell'entrata in vigore, le Parti convengono di applicare il presente Accordo in via provvisoria a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, per quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 23 – Durata e denuncia

1. Il presente Accordo ha durata indeterminata.
2. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, con un preavviso di dodici mesi. La denuncia non pregiudica la validità degli accordi settoriali già conclusi e degli atti compiuti in esecuzione dell'Accordo.

Articolo 24 – Lingue e testo autentico

1. Il presente Accordo è redatto in lingua italiana e in lingua veneta, in due originali, facenti entrambi fede.
2. In caso di divergenza interpretativa, prevarrà il testo in lingua veneta.

Fatto a _____, addì _____ 2026, in due originali.

Per la Serenissima Repubblica Veneta

Il Doge

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per la Repubblica Italiana
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Sistema Monetario dello Zecchino Veneto – Diagramma dei Flussi




Diagramma dei flussi contabili e monetari dello Zecchino Veneto. 1. Riserve primarie Le riserve iniziali sono costituite da euro depositati, asset produttivi e crediti commerciali certificati. 2. Banco Nazionale Veneto San Marco Il Banco registra le riserve e controlla l'emissione monetaria attraverso una contabilità centrale. 3. Emissione ZEC Lo Zecchino è emesso digitalmente tramite registro blockchain verificabile. 4. Distribuzione monetaria La moneta entra nell'economia attraverso cittadini, imprese e pubblica amministrazione. 5. Circuito economico reale Lo ZEC circola nell'economia reale: salari, commercio, servizi e produzione. 6. Sistema di conversione È possibile convertire ZEC in euro attraverso il Banco Nazionale o tramite mercato interno. 7. Fondo di stabilità Le riserve e gli asset garantiscono la stabilità del sistema e la parità 1:1 con l'euro.


Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Sistema Monetario dello Zecchino Veneto – White Paper Finanziario



BANCO NAZIONALE VENETO SAN MARCO – BILANCIO MONETARIO

ATTIVO

Riserve in Euro
 Asset produttivi (immobili, terreni)
 Crediti commerciali certificati
 Fondo di stabilità

PASSIVO

ZEC in circolazione
 Depositi cittadini
 Depositi imprese
 Conti pubblica amministrazione

Equazione fondamentale della moneta

$$\text{ZEC}_{\text{circolazione}} \leq \text{Riserve}_{\text{totali}}$$

Composizione delle riserve

$$\text{Riserve}_{\text{totali}} = \text{Euro} + \text{Asset}_{\text{produttivi}} + \text{Crediti}_{\text{certificati}}$$

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Moltiplicatore monetario prudenziale

$ZEC_massimo = Riserve_totali \times \alpha$ dove $\alpha \leq 1.5$

Indice di stabilità

$Indice_stabilit\grave{a} = Riserve_totali / ZEC_circolazione \geq 1$

Equazione quantitativa della moneta

$M \times V = P \times Q$ dove $M = ZEC$ in circolazione

Sistema contabile a doppia partita

Emissione ZEC: Attivo → Riserve ; Passivo → Moneta emessa

Integrazione Blockchain

Ogni unità ZEC è registrata su un ledger distribuito verificabile.

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARCHITETTURA MONETARIA DELLO ZECCHINO VENETO

Modello di Banca Centrale Territoriale

1. SCHEMA DI BILANCIO DEL BANCO NAZIONALE VENETO SAN MARCO

Il Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) opera come istituzione monetaria con bilancio a doppia struttura.

Bilancio semplificato

ATTIVO

1. **Riserve in euro**
 - depositi bancari
 - liquidità
2. **Asset produttivi**
 - immobili produttivi
 - terreni agricoli
 - infrastrutture economiche
3. **Crediti commerciali certificati**
 - fatture validate
 - crediti fiscali territoriali
4. **Fondo di stabilità monetaria**
5. **Riserve di garanzia blockchain**

PASSIVO

1. **ZEC in circolazione**
2. **Conti cittadini**
 - wallet ZEC
3. **Conti imprese**
4. **Conti pubblica amministrazione**
5. **Fondo di liquidità monetaria**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Equilibrio di bilancio

$Attivo_{totale} = Passivo_{totale}$

e quindi

$Riserve + Asset + Crediti = ZEC_{circolazione} + Depositi$
 $Riserve + Asset + Crediti = ZEC_{circolazione} + Depositi$

2. FLUSSI CONTABILI A DOPPIA PARTITA

Il sistema monetario ZEC segue **contabilità bancaria classica**.

Emissione monetaria

Quando il Banco emette ZEC:

Attivo	Passivo
+ Riserve / Crediti	+ ZEC emessi

Pagamento salari o servizi pubblici

Attivo	Passivo
- conto PA	+ conto cittadino

Pagamento tra imprese

Attivo	Passivo
- conto impresa A	+ conto impresa B

Conversione ZEC → EUR

Attivo	Passivo
- euro riserva	- ZEC circolazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. EQUAZIONI MONETARIE FONDAMENTALI

Vincolo di copertura

$$ZEC_{circolazione} \leq Riserve_{totali} \leq ZEC_{circolazione}$$

Composizione delle riserve

$$Riserve_{totali} = Euro + Asset_{produttivi} + Crediti_{certificati}$$

Indice di stabilità

$$Indice_{stabilit\grave{a}} = \frac{Riserve_{totali}}{ZEC_{circolazione}}$$

Condizione di sicurezza:

$$Indice_{stabilit\grave{a}} \geq 1$$

4. MOLTIPLICATORE MONETARIO

Il sistema usa un moltiplicatore prudenziale.

$$ZEC_{max} = Riserve_{totali} \times \alpha$$

dove

$$\alpha \leq 1.5$$

Esempio:

$$Riserve = 100 \text{ milioni } \text{€}$$

$$ZEC_{max} = 150 \text{ milioni}$$

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

5. EQUAZIONE QUANTITATIVA DELLA MONETA

La dinamica economica è descritta dalla classica equazione:

$$M \times V = P \times Q \quad M \times V = P \times Q$$

dove

M = quantità di ZEC


V = velocità di circolazione

P = livello prezzi

Q = produzione reale

6. MODELLO DI CIRCOLAZIONE ECONOMICA

Flusso monetario:



7. FONDO DI STABILITÀ MONETARIA

Struttura consigliata:

Componente	Percentuale
Euro	40%
Asset produttivi	30%
Crediti commerciali	20%

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Componente	Percentuale
Liquidità emergenza	10%

8. INTEGRAZIONE BLOCKCHAIN + BANCA CENTRALE

Il sistema monetario utilizza **blockchain pubblica permissioned**.

Architettura

Nodo Banco Nazionale Veneto
Nodo Tesoro Veneto
Nodo Autorità di controllo
Nodo imprese certificate

Tre registri fondamentali

1 Registro emissione monetaria

Contiene:

- ZEC emessi
 - data
 - controparte contabile
-

2 Registro riserve

Contiene:

- riserve euro
 - asset
 - crediti certificati
-

3 Registro transazioni

Contiene:

- trasferimenti tra wallet

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- pagamenti
 - movimenti economici
-

9. AUDIT MONETARIO


Sistema di verifica pubblica.

Ogni cittadino può verificare:

- moneta totale
 - riserve
 - emissioni
 - stabilità sistema
-

10. DIAGRAMMA DEFINITIVO DEL SISTEMA

Schema concettuale finale:



11. VANTAGGI DEL MODELLO

Stabilità monetaria

Copertura asset reali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Trasparenza

Blockchain verificabile.

Crescita economica

Moneta legata all'economia reale.

Sicurezza

Sistema anti-crisi.

WHITE PAPER MONETARIO

ZECCHINO VENETO (ZEC)

Sistema Monetario della Comunità Veneta

Banco Nazionale Veneto "San Marco"

Edizione 2026 – Versione tecnica integrale – Modello banca centrale

INDICE

1. Introduzione
2. Contesto economico del Veneto
3. Principi fondamentali del sistema monetario veneto
4. Il Banco Nazionale Veneto "San Marco" (BNVSM)
5. Architettura della moneta Zecchino (ZEC)
6. Sistema delle riserve monetarie
7. Bilancio della banca centrale veneta
8. Contabilità monetaria a doppia partita
9. Modello matematico della moneta
10. Moltiplicatore monetario
11. Politica monetaria del sistema ZEC

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

12. Stabilità finanziaria e meccanismi anticiclici
 13. Infrastruttura blockchain e architettura tecnica
 14. Sistema dei pagamenti in ZEC
 15. Conversione euro-ZEC
 16. Distribuzione iniziale della moneta
 17. Sistema fiscale collegato allo ZEC
 18. Integrazione con l'economia reale
 19. Simulazione economica Veneto (10 anni)
 20. Governance monetaria
 21. Sicurezza e audit del sistema
 22. Conclusioni strategiche
 23. Glossario tecnico
 24. Riferimenti e bibliografia
-

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente White Paper descrive in dettaglio il modello monetario dello Zecchino Veneto (ZEC), progettato come sistema economico stabile, trasparente e orientato allo sviluppo dell'economia reale della Comunità Veneta. Il documento costituisce la specifica tecnica di riferimento per tutti gli attori del sistema: istituzioni, intermediari finanziari, imprese, cittadini e osservatori internazionali.

1.2 Visione e obiettivi strategici

Il progetto ZEC nasce dalla consapevolezza che un sistema monetario al servizio dell'economia reale può contribuire significativamente allo sviluppo equilibrato e sostenibile di un territorio. Gli obiettivi fondamentali sono:

- **creare una moneta stabile e verificabile**, ancorata a riserve reali e sottoposta a controllo pubblico trasparente;
- **sostenere la crescita economica regionale** aumentando la liquidità disponibile per investimenti produttivi e scambi commerciali;
- **aumentare la resilienza del sistema produttivo** attraverso strumenti monetari anticiclici e meccanismi di stabilizzazione automatica;
- **garantire trasparenza contabile e finanziaria** mediante l'adozione di tecnologie a registro distribuito (blockchain) e audit pubblici;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **favorire l'inclusione finanziaria** assicurando a tutti i cittadini l'accesso a servizi monetari di base gratuiti o a costo contenuto.

1.3 Principi ispiratori

Il sistema è ispirato ai seguenti principi guida:

1. **Sovranità monetaria:** la moneta è emessa da un'istituzione pubblica al servizio della collettività, non da soggetti privati mossi da finalità di profitto.
2. **Economia reale:** la moneta è strumento per facilitare la produzione e lo scambio di beni e servizi, non fine a sé stessa.
3. **Stabilità:** la fiducia nella moneta è garantita da riserve effettive e da meccanismi automatici di stabilizzazione.
4. **Trasparenza radicale:** ogni operazione significativa è registrata su blockchain e pubblicamente verificabile.
5. **Sussidiarietà:** il sistema si integra con gli intermediari locali e rispetta le autonomie territoriali.

2. CONTESTO ECONOMICO DEL VENETO

2.1 Quadro macroeconomico

Il Veneto rappresenta una delle principali economie regionali europee, con caratteristiche strutturali che lo rendono un laboratorio ideale per l'implementazione di un sistema monetario complementare.

Indicatori principali (stime macroeconomiche 2025):

Indicatore	Valore
Prodotto Interno Lordo (PIL)	circa 180 miliardi di euro
Popolazione residente	circa 5 milioni di abitanti
PIL pro capite	circa 36.000 euro
Imprese attive	oltre 430.000

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Indicatore	Valore
Export annuale	circa 75 miliardi di euro
Saldo commerciale	strutturalmente positivo
Tasso di disoccupazione	4,5% (inferiore alla media UE)

2.2 Struttura produttiva

Il sistema economico veneto è caratterizzato da:

- **prevalenza di piccole e medie imprese (PMI)**, spesso organizzate in distretti industriali specializzati (occhiale, mobile, concia, meccanica, agroalimentare);
- **elevata vocazione all'export**, con mercati di riferimento in Europa, Nord America e Asia;
- **forte presenza del settore manifatturiero**, che contribuisce per circa il 25% al valore aggiunto regionale;
- **turismo di rilevanza internazionale** (Venezia, Lago di Garda, Dolomiti, terme);
- **agricoltura di qualità** con produzioni DOC e DOCG di fama mondiale.

2.3 Punti di forza e debolezza

Punti di forza:

- Elevata propensione al risparmio delle famiglie;
- Capitale sociale diffuso e cultura imprenditoriale;
- Infrastrutture logistiche avanzate (porti, aeroporti, interporti);
- Sistema bancario locale capillare (Banche di Credito Cooperativo, Banche Popolari).

Punti di debolezza:

- Dipendenza da cicli economici internazionali;
- Frammentazione dimensionale delle imprese;
- Pressione fiscale elevata;
- Liquidità talvolta insufficiente per investimenti di scala;
- Esposizione a fluttuazioni dei tassi di cambio per l'export extra-UE.

2.4 Razionale per una moneta complementare

L'introduzione dello Zecchino Veneto risponde a specifiche esigenze del tessuto economico locale:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **aumentare la liquidità interna** senza generare inflazione, grazie al collegamento con riserve reali;
 - **ridurre la dipendenza da politiche monetarie europee** non sempre ottimali per le specificità regionali;
 - **stabilizzare il potere d'acquisto** attraverso meccanismi di ancoraggio a beni e servizi reali;
 - **favorire la cooperazione tra imprese** all'interno di filiere e distretti;
 - **incentivare la circolazione monetaria** all'interno del territorio (effetto moltiplicatore locale).
-

3. PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SISTEMA MONETARIO VENETO

Il sistema monetario ZEC si basa su cinque principi fondamentali, che ne guidano la progettazione e l'operatività.

3.1 Principio di stabilità

Definizione: la massa monetaria in circolazione è sempre collegata a riserve reali e ad attività economiche effettivamente esistenti.

Implementazione: un indice di stabilità (Ω) misura in tempo reale il rapporto tra copertura totale e moneta circolante. La condizione $\Omega \geq 1$ è necessaria e sufficiente per garantire la stabilità del sistema. Algoritmi automatici e interventi discrezionali del Banco mantengono l'indice nella fascia di sicurezza.

3.2 Principio di trasparenza

Definizione: ogni operazione monetaria significativa (emissione, ritiro, trasferimento di riserve) è registrata su blockchain pubblica e verificabile da chiunque in tempo reale.

Implementazione: tre registri principali (emissione, riserve, transazioni) sono accessibili via web e API. I dati sono immutabili e cronologicamente ordinati. Le chiavi crittografiche garantiscono l'integrità e l'autenticità delle informazioni.

3.3 Principio di responsabilità contabile

Definizione: ogni emissione di moneta è tracciata mediante contabilità a doppia partita, che consente di risalire in ogni momento alla destinazione e alla copertura di ogni ZEC emesso.

Implementazione: il sistema contabile del Banco segue i principi della partita doppia, con registrazione simultanea delle variazioni dell'attivo (riserve) e del passivo (moneta circolante). Ogni transazione è associata a un hash univoco che ne garantisce la tracciabilità.

----- ~ -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3.4 Principio di sostegno all'economia reale

Definizione: la moneta è concepita come strumento al servizio della produzione, del lavoro e del commercio, non della speculazione finanziaria.

Implementazione: la politica monetaria favorisce il credito alle imprese produttive, gli investimenti in innovazione e sostenibilità, e i consumi interni. Sono previsti meccanismi di penalizzazione per l'accumulo sterile di liquidità e per operazioni meramente speculative.

3.5 Principio di tecnologia aperta

Definizione: l'infrastruttura tecnologica del sistema è basata su standard aperti, codice sorgente verificabile e protocolli interoperabili.

Implementazione: la blockchain della Repubblica è sviluppata su piattaforma open source. Gli smart contract sono pubblici e revisionabili. Le API sono documentate e accessibili per favorire l'integrazione con sistemi terzi.

4. IL BANCO NAZIONALE VENETO "SAN MARCO" (BNVSM)

4.1 Natura giuridica e funzioni

Il Banco Nazionale Veneto "San Marco" (BNVSM) è un ente di diritto pubblico della Serenissima Repubblica Veneta, dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria e contabile. Svolge funzioni analoghe a quelle di una banca centrale.

Compiti principali:

1. **Emissione della moneta:** ha il diritto esclusivo di emettere Zecchini (ZEC) aventi corso legale nella Repubblica.
2. **Gestione delle riserve:** amministra le riserve ufficiali (euro, metalli preziosi, titoli, crediti certificati) che garantiscono la stabilità della moneta.
3. **Politica monetaria:** definisce e attua gli indirizzi di politica monetaria per mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere l'economia reale.
4. **Supervisione del sistema dei pagamenti:** garantisce il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in ZEC.
5. **Vigilanza finanziaria:** esercita la vigilanza sugli intermediari aderenti al circuito veneto.
6. **Prestatore di ultima istanza:** fornisce liquidità alle banche e agli intermediari in temporanee difficoltà, a fronte di adeguate garanzie.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

7. **Promozione dell'inclusione finanziaria:** favorisce l'accesso ai servizi monetari da parte di tutti i cittadini.

4.2 Struttura organizzativa

Il BNVSM è organizzato nei seguenti dipartimenti e unità funzionali:

Consiglio Monetario

- Organo di indirizzo e deliberazione
- Composto da Governatore e 5 membri
- Definisce la politica monetaria e gli indirizzi strategici

Governatore

- Legale rappresentante del Banco
- Dura in carica 7 anni (mandato non rinnovabile)
- Attualmente: Gianni Montecchio

Dipartimento Riserve e Tesoreria

- Gestione operativa delle riserve
- Amministrazione del fondo di stabilità
- Operazioni di cambio e mercato aperto

Dipartimento Stabilità Finanziaria

- Vigilanza sugli intermediari
- Analisi dei rischi sistemici
- Gestione delle crisi finanziarie

Dipartimento Tecnologia Monetaria

- Sviluppo e manutenzione della blockchain
- Gestione degli smart contract
- Sicurezza informatica

Dipartimento Pagamenti e Servizi

- Gestione del sistema dei pagamenti
- Rapporti con gli intermediari
- Assistenza alla clientela

Ufficio Audit Monetario

- Revisione interna e controllo di gestione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Verifica della conformità normativa
- Rapporti con il Collegio dei Sindaci

Comitato Scientifico

- Consulenza su innovazioni tecnologiche
- Studi e ricerche in materia monetaria
- Valutazione indipendente del sistema

4.3 Principi operativi

Nell'esercizio delle sue funzioni, il BNVSM osserva i seguenti principi:

- **Indipendenza:** non riceve istruzioni da alcun organo politico o amministrativo.
 - **Trasparenza:** rende pubbliche le proprie decisioni, i dati fondamentali e i bilanci.
 - **Responsabilità:** risponde del proprio operato dinanzi al Maggior Consiglio e alla collettività.
 - **Efficienza:** adotta le migliori pratiche organizzative e tecnologiche per minimizzare i costi e massimizzare l'efficacia dell'azione.
-

5. ARCHITETTURA DELLA MONETA ZECCHINO (ZEC)

5.1 Caratteristiche generali

Lo Zecchino Veneto (ZEC) è la moneta avente corso legale nella Serenissima Repubblica Veneta. È una moneta digitale e contabile, emessa in forma prevalentemente dematerializzata su registro distribuito (blockchain).

Caratteristica	Specifica
Denominazione	Zecchino Veneto
Simbolo	ZEC
Codice ISO 4217	VEN (in attesa di attribuzione ufficiale)
Suddivisione	1 ZEC = 100 centesimi (simbolo: cZEC)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Caratteristica	Specifica
Forma di emissione	Digitale (blockchain) + fisica limitata (collezionismo)
Corso legale	Intero territorio della Repubblica Veneta
Tasso iniziale	1 ZEC = 1 euro (convertibilità garantita)
Algoritmo di consenso	Proof of Authority (PoA) con validatori istituzionali

5.2 Funzioni della moneta

Lo ZEC assolve le tre funzioni classiche della moneta:

1. **Mezzo di pagamento:** può essere utilizzato per regolare transazioni commerciali, pagare imposte, saldare debiti.
2. **Unità di conto:** i prezzi possono essere espressi in ZEC, che costituisce il riferimento per le valutazioni economiche interne.
3. **Riserva di valore:** la stabilità garantita dalle riserve e dai meccanismi algoritmici consente di mantenere il potere d'acquisto nel tempo.

5.3 Ciclo di vita della moneta

Il ciclo di vita dello ZEC comprende le seguenti fasi:

1. Emissione

- Autorizzata dal Consiglio Monetario
- Eseguita mediante coniazione su blockchain
- Registrata con hash univoco

2. Circolazione

- Trasferimenti tra soggetti (persone fisiche, imprese, istituzioni)
- Pagamenti di beni e servizi
- Accumulo come riserva di valore

3. Detenzione

- Su conti presso intermediari aderenti
- Su wallet digitali personali (autocustodia)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Presso il BNVSM (conti di corrispondenza)

4. Ritiro

- Per eccesso di circolazione (operazioni di sterilizzazione)
- Per sostituzione di banconote/logorio
- Registrato come "bruciatura" su blockchain

5.4 Tokenomics

La tokenomics dello ZEC è progettata per garantire stabilità, sostenibilità e incentivi all'uso virtuoso.

Offerta totale: variabile in base alle riserve e alla domanda, con un limite massimo implicito dato dalla formula:

text

$$ZEC_{max} = R \times \alpha$$

dove:

- R = riserve totali ponderate
- α = moltiplicatore massimo ($\leq 1,5$)

Distribuzione iniziale: 20 milioni di ZEC, di cui:

- 2 milioni destinati al bonus di fondazione (2.000 ZEC ai primi 10.000 aderenti)
- 18 milioni per riserve tecniche, operazioni di mercato, tesoreria e sottoscrizione intermediari

Emissione successiva: legata all'espansione delle riserve e alle esigenze dell'economia reale, nel rispetto dell'indice di stabilità $\Omega \geq 1$.

6. SISTEMA DELLE RISERVE MONETARIE

6.1 Tipologie di riserve

La stabilità dello ZEC è garantita da un sistema di riserve multilivello, diversificate per tipologia e grado di liquidità.

Riserve primarie (R1) – euro e altre valute estere liberamente convertibili

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Depositi presso banche corrispondenti di primario standing internazionale
- Conti correnti intestati al BNVS
- Disponibilità liquide in cassa

Riserve secondarie (R2) – metalli preziosi

- Oro fisico (lingotti) depositato in cassette di sicurezza del Banco
- Argento, platino e altri metalli preziosi
- Certificati rappresentativi di metalli preziosi depositati presso primari depositari internazionali

Riserve terziarie (R3) – titoli e strumenti finanziari

- Titoli di Stato di paesi UE con rating minimo investment grade
- Obbligazioni sovranazionali (BEI, CEB, ecc.)
- Titoli garantiti di elevata qualità (covered bond)

Riserve quaternarie (R4) – asset produttivi certificati

- Crediti commerciali certificati su blockchain
- Fatture elettroniche venete scontate
- Crediti d'imposta certi ed esigibili
- Altri crediti a breve termine adeguatamente garantiti

6.2 Formula delle riserve totali

La copertura totale della massa monetaria in circolazione è data dalla formula:

text

$$R = R1 + R2 + \alpha \cdot R3 + \beta \cdot R4$$

dove:

- α (alfa) = coefficiente di ponderazione per le riserve terziarie (valore base: 0,85)
- β (beta) = coefficiente di ponderazione per gli asset produttivi (valore base: 0,70)

I coefficienti α e β sono rivisti periodicamente dal Consiglio Monetario in base alla liquidità e al profilo di rischio delle riserve.

6.3 Indice di stabilità (Ω)

L'indice di stabilità dello ZEC è definito dal rapporto tra la copertura totale e la massa monetaria in circolazione:

text

$$\Omega = R / M$$

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

dove:

- R = copertura totale (riserve ponderate)
- M = ZEC in circolazione

Condizione necessaria e sufficiente per la stabilità: $\Omega \geq 1$

Soglie di allerta:

- **Verde** ($\Omega \geq 1,10$): normalità
- **Giallo** ($1,05 \leq \Omega < 1,10$): monitoraggio rafforzato
- **Arancione** ($1,00 \leq \Omega < 1,05$): attivazione procedure algoritmiche
- **Rosso** ($\Omega < 1,00$): emergenza, sospensione emissioni

6.4 Fondo di stabilizzazione

È istituito un Fondo di Stabilizzazione Monetaria, alimentato da:

- quota annuale degli utili del BNVSM (minimo 20%)
- proventi della signoria monetaria
- emissioni obbligazionarie dedicate
- contributi volontari di cittadini e imprese

Il Fondo è contabilizzato separatamente dalle riserve ordinarie e può essere utilizzato esclusivamente per interventi di sostegno alla stabilità in situazioni di tensione monetaria.

7. BILANCIO DELLA BANCA CENTRALE VENETA

7.1 Struttura del bilancio

Il bilancio del BNVSM riflette la natura di banca centrale e la funzione di emissione monetaria.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Riserve in euro (R1)

ZEC in circolazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ATTIVO

- Depositi bancari

- Conti correnti

Riserve in metalli (R2)

- Oro

- Argento

- Altri metalli

Riserve in titoli (R3)

- Titoli di Stato

- Obbligazioni

- Altri titoli

Asset produttivi (R4)

- Crediti commerciali

- Fatture scontate

Fondo di stabilizzazione

- Riserva straordinaria

Immobilizzazioni

- Sedi e uffici

- Impianti e macchinari

PASSIVO

- Banconote e monete

- ZEC digitali in circolazione

Depositi di cittadini

- Conti di base gratuiti

- Conti liberi

Depositi di imprese

- Conti correnti operativi

- Conti di deposito

Depositi di intermediari

- Riserve obbligatorie

- Conti di corrispondenza

Conti pubblici

- Tesoreria statale

- Enti locali

Patrimonio netto

- Fondo di dotazione

- Riserve da utili

- Utili (perdite) d'esercizio

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

7.2 Principi di redazione

Il bilancio è redatto secondo i seguenti principi:

1. **Chiarezza:** le voci sono distinte e facilmente identificabili.
2. **Veridicità:** i valori rappresentano fedelmente la situazione patrimoniale.
3. **Continuità:** i criteri di valutazione sono mantenuti costanti nel tempo.
4. **Prudenza:** le perdite sono contabilizzate anche se solo temute, gli utili solo se realizzati.
5. **Competenza economica:** i costi e i ricavi sono attribuiti all'esercizio di competenza.

7.3 Pubblicità e trasparenza

Il bilancio del BNVSM è:

- approvato dal Consiglio Monetario entro il 30 aprile di ogni anno;
- sottoposto al parere del Collegio dei Sindaci;
- trasmesso al Maggior Consiglio per informazione;
- pubblicato integralmente sul sito istituzionale e su blockchain.

I dati di sintesi (massa monetaria, riserve, indice Ω) sono aggiornati in tempo reale e accessibili pubblicamente.

8. CONTABILITÀ MONETARIA A DOPPIA PARTITA

8.1 Principio della partita doppia

L'emissione e la gestione della moneta seguono rigorosamente il principio contabile della partita doppia: ogni operazione genera una registrazione in almeno due conti, con variazioni di segno opposto che mantengono l'equilibrio contabile.

8.2 Registrazioni fondamentali

Emissione di nuova moneta

Conto	Dare	Avere
Riserve (attivo)	+ 10.000.000 ZEC	

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Conto	Dare	Avere
ZEC in circolazione (passivo)		+ 10.000.000 ZEC

Distribuzione ai cittadini (bonus di fondazione)

Conto	Dare	Avere
ZEC in circolazione (passivo)		+ 2.000.000 ZEC
Depositi cittadini (passivo)		+ 2.000.000 ZEC

Nota: la prima registrazione (emissione) e la seconda (distribuzione) possono essere contestuali.

Trasferimento tra cittadini

Conto	Dare	Avere
Deposito cittadino A		- 100 ZEC
Deposito cittadino B		+ 100 ZEC

Acquisto di euro dal Banco

Conto	Dare	Avere
Deposito cittadino (ZEC)		- 1.000 ZEC
Riserve in euro (attivo)		- 1.000 EUR

Fuori bilancio: consegna euro al cittadino

8.3 Tracciabilità e verificabilità

Ogni registrazione contabile è associata a:

- un hash crittografico univoco;
- una marca temporale qualificata;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- un riferimento alla transazione blockchain corrispondente.

Il sistema consente di risalire in ogni momento alla destinazione e alla copertura di ogni singolo ZEC emesso, garantendo piena tracciabilità senza violare la privacy dei soggetti (i dati personali non sono memorizzati in chiaro sulla blockchain).

9. MODELLO MATEMATICO DELLA MONETA

9.1 Equazione quantitativa della moneta

Il sistema monetario è regolato dall'equazione quantitativa della moneta, che esprime la relazione tra massa monetaria, velocità di circolazione e valore delle transazioni:

text

$$M \times V = P \times Q$$

dove:

- **M** = massa monetaria in circolazione
- **V** = velocità di circolazione della moneta
- **P** = livello generale dei prezzi
- **Q** = quantità di beni e servizi scambiati (produzione reale)

9.2 Applicazione al sistema ZEC

Nel sistema ZEC, l'equazione assume la forma:

text

$$M_ZEC \times V_ZEC = PIL_ZEC + T_ZEC$$

dove:

- **M_ZEC** = ZEC in circolazione
- **V_ZEC** = velocità di circolazione dello ZEC (numero medio di volte che ogni ZEC cambia proprietario in un anno)
- **PIL_ZEC** = valore dei beni e servizi finali scambiati in ZEC
- **T_ZEC** = valore delle transazioni intermedie e finanziarie in ZEC

9.3 Relazione con le riserve

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

La condizione di stabilità lega la massa monetaria alle riserve:

text

$$M_{ZEC} \leq R = R1 + R2 + \alpha \cdot R3 + \beta \cdot R4$$

Questa disuguaglianza garantisce che la moneta in circolazione sia sempre coperta da attività reali o liquide.

9.4 Modello di domanda e offerta

La domanda di ZEC è funzione di:

text

$$D_{ZEC} = f(Y, i, E, \pi, T)$$

dove:

- **Y** = reddito/ produzione
- **i** = tasso di interesse
- **E** = aspettative di cambio
- **π** = inflazione attesa
- **T** = variabili tecnologiche e istituzionali

L'offerta di ZEC è determinata dal BNVSM in funzione della domanda e del vincolo di copertura:

text

$$O_{ZEC} = \min(D_{ZEC}, R \times \alpha)$$

9.5 Meccanismi di aggiustamento

Il sistema prevede due meccanismi di aggiustamento:

1. **Aggiustamento dei prezzi:** variazioni della domanda/offerta si riflettono sui prezzi interni (espressi in ZEC) e sul tasso di cambio con l'euro.
2. **Aggiustamento delle quantità:** il BNVSM può variare l'offerta di moneta attraverso operazioni di mercato aperto o interventi algoritmici.

10. MOLTIPLICATORE MONETARIO

10.1 Definizione

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il moltiplicatore monetario (α) esprime il rapporto massimo tra la massa monetaria in circolazione e le riserve totali:

text

$$M_{ZEC_max} = R \times \alpha$$

10.2 Valore del moltiplicatore

Il valore base del moltiplicatore è fissato in $\alpha = 1,5$, intendendo con ciò che la massa monetaria non può eccedere una volta e mezza la copertura totale ponderata.

Il Consiglio Monetario può modificare il moltiplicatore con delibera motivata, in relazione alle condizioni economiche e finanziarie, fermo restando il rispetto dell'indice di stabilità $\Omega \geq 1$.

10.3 Giustificazione economica

Il moltiplicatore tiene conto di due fattori:

1. **Liquidità delle riserve:** non tutte le riserve sono ugualmente liquide. Un moltiplicatore superiore a 1 consente di utilizzare anche riserve meno liquide (crediti, titoli) per sostenere la circolazione monetaria.
2. **Fiducia nel sistema:** un moltiplicatore prudente (1,5) garantisce un margine di sicurezza anche in caso di temporanee difficoltà di realizzo delle riserve.

10.4 Esempio numerico

Supponiamo:

- R1 (euro) = 5 miliardi
- R2 (metalli) = 2 miliardi
- R3 (titoli) = 3 miliardi ($\alpha = 0,85 \rightarrow 2,55$ miliardi ponderati)
- R4 (crediti) = 2 miliardi ($\beta = 0,70 \rightarrow 1,4$ miliardi ponderati)

$$R \text{ totale ponderata} = 5 + 2 + 2,55 + 1,4 = 10,95 \text{ miliardi}$$

$$\text{Massa monetaria massima} = 10,95 \times 1,5 = 16,425 \text{ miliardi ZEC}$$

Se la massa effettiva è, ad esempio, 12 miliardi, il sistema ha un margine di sicurezza di 4,425 miliardi ($\Omega = 10,95/12 = 0,9125$? No, attenzione: Ω si calcola come R/M , non come M_max/M . In questo caso $\Omega = 10,95/12 = 0,9125$, quindi sotto 1: situazione critica. L'esempio mostra l'importanza di mantenere $\Omega \geq 1$).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

11. POLITICA MONETARIA DEL SISTEMA ZEC

11.1 Obiettivi della politica monetaria

La politica monetaria del BNVM persegue i seguenti obiettivi:

1. **Obiettivo primario:** mantenere la stabilità dei prezzi (obiettivo di inflazione: 1-2% annuo).
2. **Obiettivi secondari:** sostenere la crescita economica, favorire l'occupazione, contribuire all'equilibrio dei conti con l'estero.
3. **Obiettivo trasversale:** garantire la stabilità finanziaria e la fiducia nel sistema monetario.

11.2 Strumenti di politica monetaria

Il BNVM dispone dei seguenti strumenti:

1. Controllo dell'emissione

- Determinazione del volume di emissione
- Fissazione del moltiplicatore α
- Sospensione delle emissioni in caso di crisi

2. Gestione delle riserve

- Composizione ottimale del portafoglio riserve
- Operazioni di acquisto/vendita di euro e valute
- Investimento delle riserve in attività sicure e liquide

3. Operazioni di mercato aperto

- Acquisto/vendita di titoli pubblici e privati
- Operazioni di rifinanziamento a breve e lungo termine
- Emissione di certificati di debito del Banco

4. Regolazione della liquidità

- Riserva obbligatoria sugli intermediari
- Operazioni di fine-tuning
- Finestre di deposito e rifinanziamento

5. Tassi di interesse

- Tasso ufficiale di sconto
- Tassi sulle operazioni di rifinanziamento
- Tassi sui depositi presso il Banco

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

6. Interventi algoritmici

- Meccanismo di signoraggio controllato
- Rebasing limitato
- Attivazione automatica delle procedure di stabilizzazione

11.3 Regole operative

Le decisioni di politica monetaria sono assunte dal Consiglio Monetario con periodicità almeno trimestrale, sulla base di:

- analisi della congiuntura economica interna e internazionale;
- evoluzione dell'indice di stabilità Ω ;
- andamento dei prezzi e dei tassi di cambio;
- fabbisogno di liquidità del sistema produttivo.

Le decisioni sono motivate e pubblicate, corredate da proiezioni e analisi di impatto.

12. STABILITÀ FINANZIARIA E MECCANISMI ANTICICLICI

12.1 Definizione di stabilità finanziaria

Per stabilità finanziaria si intende la capacità del sistema monetario e creditizio di resistere a shock economici e finanziari, mantenendo la fiducia dei risparmiatori e la funzionalità dei meccanismi di intermediazione.

12.2 Rischi per la stabilità

I principali rischi per la stabilità del sistema ZEC sono:

- **Rischio di corsa agli sportelli:** timore diffuso sulla convertibilità della moneta.
- **Rischio di cambio:** eccessiva volatilità del tasso ZEC/euro.
- **Rischio di credito:** insolvenza di controparti rilevanti.
- **Rischio sistemico:** crisi a catena che si propaga all'intero sistema.
- **Rischio operativo:** malfunzionamenti tecnologici o attacchi informatici.

12.3 Meccanismi di prevenzione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il sistema adotta i seguenti meccanismi preventivi:

Riserve obbligatorie

Gli intermediari aderenti devono detenere presso il BNVSM una riserva obbligatoria nella misura del 2% dei depositi della clientela in ZEC.

Limiti di concentrazione

Nessun singolo soggetto (persona o impresa) può detenere più del 5% della massa monetaria totale.

Coefficienti patrimoniali

Gli intermediari devono mantenere un coefficiente di patrimonializzazione minimo (patrimonio netto / attivo ponderato) dell'8%.

Test di stress periodici

Il BNVSM effettua annualmente simulazioni di crisi per verificare la resilienza del sistema.

12.4 Meccanismi di intervento

In caso di tensioni finanziarie, il BNVSM può attivare:

Prestatore di ultima istanza

Fornitura di liquidità agli intermediari in temporanea difficoltà, a fronte di adeguate garanzie.

Acquisto di titoli

Operazioni di mercato aperto per immettere liquidità e stabilizzare i mercati.

Moratorie

Sospensione temporanea dei rimborsi o delle conversioni, previa delibera motivata.

Ricapitalizzazione

Interventi di sostegno patrimoniale a intermediari in crisi, a carico del Fondo di Stabilizzazione.

12.5 Fondo anticrisi

È istituito un Fondo Anticrisi, distinto dal Fondo di Stabilizzazione, alimentato da contributi obbligatori degli intermediari (0,1% annuo dei depositi) e destinato a interventi di salvataggio in caso di crisi sistemiche.

13. INFRASTRUTTURA BLOCKCHAIN E ARCHITETTURA TECNICA

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

13.1 Scelta tecnologica

Il sistema ZEC utilizza una blockchain di tipo permissioned (autorizzata) basata su tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology), con nodi di validazione gestiti dal BNVSMM e dagli intermediari autorizzati.

Motivazioni della scelta:

- **Scalabilità:** maggiore capacità di transazione rispetto a blockchain pubbliche non permissioned.
- **Privacy:** possibilità di gestire dati sensibili in conformità con le normative.
- **Governance:** controllo istituzionale sugli aggiornamenti e le modifiche del protocollo.
- **Efficienza energetica:** consumo ridotto rispetto a meccanismi proof-of-work.

13.2 Architettura a tre registri

Il sistema si basa su tre registri distinti ma interconnessi:

Registro Emissione (RE)

- Traccia tutte le operazioni di creazione e distruzione di ZEC.
- Contiene: data, quantità, motivazione, hash di riferimento.
- Accesso: pubblico in sola lettura.

Registro Riserve (RR)

- Registra la composizione e l'ammontare delle riserve.
- Contiene: saldi per categoria (R1, R2, R3, R4), movimentazioni, certificazioni.
- Accesso: pubblico con dettaglio aggregato (i dettagli analitici possono essere riservati).

Registro Transazioni (RT)

- Registra tutte le transazioni tra soggetti (pagamenti, trasferimenti).
- Contiene: indirizzi mittente/destinatario (pseudonimi), importo, timestamp, hash.
- Accesso: pubblico per verifica, ma i soggetti sono pseudonimizzati.

13.3 Validazione e consenso

Il meccanismo di consenso è di tipo **Proof of Authority (PoA)**:

- I validatori sono soggetti istituzionali autorizzati (BNVSMM, intermediari di categoria A).
- Ogni blocco è validato da un sottoinsieme di validatori (almeno 3 su 5).
- La validazione richiede la firma crittografica dei validatori.
- I validatori sono responsabili della correttezza delle transazioni.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

13.4 Smart contract

Il sistema utilizza smart contract per automatizzare le seguenti funzioni:

- **Emissione condizionata:** la coniazione è consentita solo se $\Omega \geq 1$.
- **Meccanismo di signoraggio:** acquisto/vendita automatica di token di stabilizzazione.
- **Rebasing limitato:** aggiustamento proporzionale dei saldi.
- **Gestione delle commissioni:** calcolo e distribuzione automatica.
- **Voting:** meccanismi di voto per modifiche ai parametri.

13.5 API e interoperabilità

Il BNVSMM mette a disposizione API pubbliche per:

- consultazione dei saldi e delle transazioni;
- invio di transazioni;
- interrogazione dell'indice Ω e dei dati di riserva;
- integrazione con sistemi contabili e gestionali.

Le API sono documentate secondo standard OpenAPI e accessibili previa registrazione.

14. SISTEMA DEI PAGAMENTI IN ZEC

14.1 Architettura del sistema pagamenti

Il sistema dei pagamenti in ZEC (ZEC-Pay) è l'infrastruttura che consente il regolamento delle transazioni tra soggetti aderenti al circuito veneto.

Componenti principali:

- **Blockchain monetaria:** registro distribuito delle transazioni.
- **Nodi di pagamento:** gestiti da intermediari e dal BNVSMM.
- **Wallet digitali:** interfacce utente per l'invio e la ricezione di ZEC.
- **Gateway di conversione:** servizi di cambio ZEC/euro.
- **Servizi a valore aggiunto:** notifiche, reporting, riconciliazione.

14.2 Tipologie di pagamento

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il sistema supporta le seguenti tipologie:

Pagamenti tra privati (P2P)

- Trasferimenti diretti tra wallet
- Tempo di regolamento: < 5 secondi
- Commissione: 0,1% (max 5 ZEC)

Pagamenti commerciali (B2B)

- Fatture elettroniche con pagamento contestuale
- Possibilità di pagamenti ricorrenti e programmati
- Commissione: 0,2% (max 50 ZEC)

Pagamenti verso la PA (G2C, C2G)

- Pagamento di imposte, tributi, servizi pubblici
- Commissione: zero (agevolato)

Micro-pagamenti

- Transazioni di importo inferiore a 1 ZEC
- Commissione fissa: 0,01 ZEC

14.3 Strumenti di pagamento

I cittadini e le imprese possono utilizzare:

Portafogli digitali (wallet)

- Applicazioni mobile e web
- Generazione di chiavi crittografiche
- Scansione di QR code per pagamenti rapidi

Carte di pagamento

- Carte fisiche e virtuali
- Collegamento a conti ZEC
- Utilizzo presso POS abilitati

Bonifici ZEC

- Ordine di pagamento via home banking
- Esecuzione in tempo reale
- Tracciabilità completa

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Pagamenti mobili

- Integrazione con app di messaggistica
- Pagamenti tramite NFC
- Richieste di pagamento via link

14.4 Sicurezza dei pagamenti

Il sistema adotta misure di sicurezza avanzate:

- **Autenticazione a due fattori** per operazioni sensibili.
- **Limiti di spesa** configurabili dall'utente.
- **Notifica immediata** di ogni transazione.
- **Blocco temporaneo** in caso di attività sospette.
- **Assicurazione** contro frodi e operazioni non autorizzate (fino a 5.000 ZEC).

14.5 Costi e commissioni

La struttura tariffaria è progettata per essere trasparente e contenuta:

Tipologia operazione	Commissione
Pagamento P2P	0,1% (max 5 ZEC)
Pagamento B2B	0,2% (max 50 ZEC)
Pagamento verso PA	Gratuito
Micro-pagamento	0,01 ZEC fissi
Prelievo da sportello	1 ZEC
Conversione ZEC/euro	Spread 0,5%
Canone mensile conto base	Gratuito

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

15. CONVERSIONE EURO – ZEC

15.1 Principi generali

Durante la fase iniziale e transitoria, lo ZEC mantiene un rapporto di piena convertibilità con l'euro, garantita dal BNVSVM.

Tasso di cambio ufficiale: determinato giornalmente dal BNVSVM sulla base delle condizioni di mercato e dell'indice di stabilità Ω .

Formula del tasso:

text

$$\text{Tasso(ZEC/EUR)} = 1 + (1 - \Omega) \times k$$

dove k è un coefficiente di aggiustamento (compreso tra 0 e 0,5) che attenua la volatilità.

15.2 Modalità di conversione

Conversione euro → ZEC

- I cittadini e le imprese possono acquistare ZEC versando euro sul conto del BNVSVM o di un intermediario aderente.
- Gli euro versati incrementano le riserve primarie (R1).
- I ZEC corrispondenti sono accreditati sul conto del richiedente.

Conversione ZEC → euro

- I cittadini e le imprese possono vendere ZEC al BNVSVM o agli intermediari, ricevendo euro.
- I ZEC venduti sono ritirati dalla circolazione (bruciati).
- Gli euro corrispondenti sono prelevati dalle riserve primarie.

15.3 Limiti e condizioni

Per garantire la stabilità, sono previsti limiti prudenziali:

- **Limite giornaliero pro capite:** 5.000 ZEC per le conversioni (euro → ZEC e viceversa).
- **Limite mensile pro capite:** 20.000 ZEC.
- **Limiti per le imprese:** negoziati caso per caso in base al volume d'affari.
- **Spread applicato:** 0,5% a favore del BNVSVM (destinato al Fondo di Stabilizzazione).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

15.4 Operatori autorizzati

Le conversioni possono essere effettuate presso:

- **BNVSM** (sportello centrale e online)
- **Intermediari di categoria A e B** (banche e istituti di pagamento aderenti)
- **Cambiavalute autorizzati** (categoria C)

Tutti gli operatori applicano le stesse condizioni e lo stesso tasso ufficiale.

16. DISTRIBUZIONE INIZIALE DELLA MONETA

16.1 Obiettivi della distribuzione iniziale

La distribuzione iniziale dello ZEC persegue i seguenti obiettivi:

1. **Creare una base monetaria** sufficiente per avviare il sistema.
2. **Incentivare l'adozione** da parte di cittadini e imprese.
3. **Garantire una distribuzione equa** e diffusa della moneta.
4. **Testare l'infrastruttura** tecnologica e operativa.

16.2 Programma di avvio

Fase 1 – Pre-lancio (mesi 1-3)

- Apertura delle adesioni per cittadini e imprese.
- Verifica dei requisiti e attribuzione del CFSV.
- Collaudo dell'infrastruttura con un numero limitato di utenti (500).

Fase 2 – Bonus di fondazione (mesi 4-6)

- I primi 10.000 cittadini che aprono un conto ZEC e ottengono il CFSV ricevono **2.000 ZEC** a titolo di bonus di fondazione.
- I bonus sono erogati in 4 tranche mensili da 500 ZEC per favorire l'utilizzo progressivo.
- Condizione: almeno una transazione attiva al mese per mantenere il diritto alle tranche successive.

Fase 3 – Sottoscrizione intermediari (mesi 4-12)

- Gli intermediari finanziari aderenti possono sottoscrivere quote di ZEC a copertura delle proprie esigenze operative.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Assegnazione massima per intermediario: 500.000 ZEC.

Fase 4 – Operazioni di mercato (dal mese 7)

- Avvio delle operazioni di mercato aperto per regolare la liquidità.
- Possibilità per imprese e cittadini di acquistare ZEC aggiuntivi.

16.3 Emissione complessiva iniziale

Destinazione	Quantità (ZEC)	Percentuale
Bonus di fondazione (10.000 × 2.000)	20.000.000	100%
Totale emissione iniziale	20.000.000	100%

Nota: l'emissione iniziale è interamente coperta da riserve (euro) versate dal BNVSM.

16.4 Monitoraggio e valutazione

Durante la fase di distribuzione, il BNVSM monitora:

- il tasso di adesione e di utilizzo;
- l'andamento dell'indice Ω ;
- eventuali anomalie o concentrazioni eccessive;
- il feedback degli utenti per migliorare il sistema.

17. SISTEMA FISCALE COLLEGATO ALLO ZEC

17.1 Principi generali

Il sistema fiscale veneto è progettato per integrarsi con la moneta ZEC, incentivandone l'uso e rafforzando il circuito economico interno.

Obiettivi:

- Favorire la circolazione dello ZEC nell'economia reale.
- Semplificare gli adempimenti fiscali per cittadini e imprese.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.
- Sostenere le imprese e i lavoratori che adottano lo ZEC.

17.2 Pagamento delle imposte in ZEC

Le seguenti imposte possono essere pagate in ZEC:

Imposte locali e regionali

- Addizionale regionale IRPEF
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP regionale)
- Tasse automobilistiche regionali
- Canoni e tributi locali

Imposte statali venete

- IVA Veneta
- IRPEF Veneta
- IRES Veneta

Modalità di pagamento

- Direttamente dal conto ZEC del contribuente
- Tramite intermediario aderente
- Con applicazione di eventuali sconti per pagamento in ZEC

17.3 Agevolazioni fiscali per l'uso dello ZEC

Sono previste le seguenti agevolazioni:

Per i consumatori

- Sconto IVA del 50% (aliquota ridotta dal 18% al 9%) per acquisti pagati in ZEC.
- Credito d'imposta del 5% sugli acquisti in ZEC, fino a un massimo di 500 ZEC annui.

Per le imprese

- Riduzione dell'IRES del 15% per la quota di utile derivante da operazioni in ZEC.
- Deduzione maggiorata (150%) per investimenti effettuati in ZEC.
- Credito d'imposta del 10% per costi del personale pagati in ZEC.

Per i lavoratori

- Riduzione dell'IRPEF del 15% sulla quota di reddito percepita in ZEC.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Esonero contributivo parziale (50%) per i primi 12 mesi per nuovi assunti pagati in ZEC.

17.4 Fatturazione elettronica e tracciabilità

Tutte le operazioni in ZEC sono documentate da fattura elettronica veneta (FEV), che:

- è registrata su blockchain con hash univoco;
- consente il monitoraggio in tempo reale dei flussi IVA;
- facilita gli adempimenti dichiarativi;
- riduce gli spazi per l'evasione fiscale.

17.5 Lotta all'evasione

Il sistema fiscale integrato con blockchain consente:

- **Incrocio automatico** dei dati tra fatture emesse e ricevute.
- **Verifica in tempo reale** della congruità dei versamenti IVA.
- **Segnalazione di anomalie** per interventi mirati dell'amministrazione finanziaria.
- **Premialità per i contribuenti virtuosi** (rating fiscale, riduzione termini di rimborso).

18. INTEGRAZIONE CON L'ECONOMIA REALE

18.1 Canali di integrazione

Lo ZEC si integra con l'economia reale attraverso molteplici canali:

Credito alle imprese

- Finanziamenti agevolati in ZEC per investimenti produttivi.
- Sconto di fatture e anticipo crediti commerciali.
- Microcredito per startup e imprese innovative.

Pagamenti commerciali

- Regolamento delle transazioni tra imprese della filiera.
- Pagamenti ai fornitori e ai dipendenti.
- Incassi dalla clientela.

Spesa pubblica

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Stipendi dei dipendenti pubblici (quota volontaria in ZEC).
- Appalti e forniture pagati in ZEC.
- Trasferimenti sociali (bonus, incentivi) erogati in ZEC.

Consumi privati

- Acquisti presso esercenti aderenti.
- Pagamento di servizi (utenze, affitti, rate).
- Risparmio e investimento.

18.2 Settori prioritari

Il BNVSVM favorisce l'utilizzo dello ZEC nei seguenti settori strategici:

- **Manifattura avanzata** (meccanica, automotive, aerospace).
- **Agroalimentare di qualità** (DOP, IGP, biologico).
- **Turismo e ospitalità** (alberghi, ristoranti, servizi turistici).
- **Commercio locale** (dettaglio, artigianato, servizi).
- **Green economy** (energie rinnovabili, efficienza energetica, economia circolare).
- **Innovazione tecnologica** (startup, ricerca, digitale).

18.3 Effetti attesi sull'economia reale

L'introduzione dello ZEC è prevista generi i seguenti effetti:

Aumento della liquidità

- Maggiore disponibilità di mezzi di pagamento per transazioni interne.
- Riduzione della dipendenza dal credito bancario tradizionale.

Accelerazione della circolazione

- Incentivi all'uso (bonus spesa) aumentano la velocità della moneta.
- Minore accumulo sterile di liquidità.

Stabilizzazione dei cicli economici

- Meccanismi anticiclici attenuano le fluttuazioni.
- Maggiore resilienza a shock esterni.

Sviluppo locale

- Favorisce le filiere corte e i distretti produttivi.
- Incentiva la cooperazione tra imprese del territorio.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

19. SIMULAZIONE ECONOMICA (10 ANNI)

19.1 Scenario base

La simulazione considera uno scenario di crescita moderata e graduale adozione dello ZEC.

Ipotesi di partenza:

- PIL Veneto: 180 miliardi euro
- Crescita media annua PIL: 3%
- Tasso di inflazione obiettivo: 1,5%
- Tasso di adozione dello ZEC: crescente dal 5% al 30% delle transazioni interne in 10 anni

19.2 Evoluzione della massa monetaria ZEC

Anno	Riserve (milioni ZEC)	M ZEC (milioni)	Ω	Note
1	22,0	20,0	1,10	Avvio sistema
2	24,2	22,0	1,10	Crescita riserve
3	26,6	24,5	1,09	
4	29,3	27,0	1,09	
5	32,2	30,0	1,07	
6	35,4	33,0	1,07	
7	38,9	36,5	1,07	
8	42,8	40,0	1,07	
9	47,1	44,0	1,07	
10	51,8	48,5	1,07	Regime

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

19.3 Volume delle transazioni in ZEC

Anno	Transazioni (miliardi ZEC)	% su PIL regionale
1	8	4,4%
2	15	8,1%
3	24	12,5%
4	35	17,7%
5	48	23,4%
6	62	29,2%
7	78	35,5%
8	95	41,7%
9	114	48,3%
10	135	55,1%

19.4 Effetti macroeconomici

Impatto sul PIL

- Crescita aggiuntiva stimata: +0,5% annuo grazie a maggiore liquidità e efficienza dei pagamenti.
- PIL al decimo anno: 234 miliardi euro (contro 225 in assenza di ZEC).

Occupazione

- Creazione di nuovi posti di lavoro: +25.000 unità in 10 anni.
- Riduzione tasso di disoccupazione al 3,8%.

Investimenti

- Aumento degli investimenti privati: +15% in 10 anni.
- Maggiore propensione all'innovazione e all'export.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Inflazione

- Contenuta entro l'obiettivo (media 1,6% annuo).

19.5 Analisi di sensitività

Sono state simulate tre varianti:

Scenario ottimistico (adozione rapida, crescita 4% annuo)

- M ZEC al decimo anno: 60 miliardi
- Transazioni: 180 miliardi
- PIL: 248 miliardi

Scenario pessimistico (adozione lenta, crescita 2% annuo)

- M ZEC al decimo anno: 38 miliardi
- Transazioni: 95 miliardi
- PIL: 215 miliardi

Scenario con crisi (shock esterno al quinto anno)

- Calo temporaneo dell'indice Ω (0,98)
- Ripresa in 24 mesi grazie a interventi del BNVSM

20. GOVERNANCE MONETARIA

20.1 Principi di governance

La governance monetaria del sistema ZEC si basa sui seguenti principi:

1. **Indipendenza:** il BNVSM opera senza condizionamenti politici o di parte.
2. **Trasparenza:** le decisioni sono pubbliche e motivate.
3. **Responsabilità:** il Banco rende conto del proprio operato alla collettività.
4. **Competenza:** le nomine sono basate su merito e professionalità.
5. **Stabilità:** le regole di governance garantiscono continuità e prevedibilità.

20.2 Organi di governo

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Consiglio Monetario

- Composto da 6 membri (Governatore + 5 consiglieri)
- Nomina: Maggior Consiglio a maggioranza qualificata
- Durata: 5 anni (rinnovabile una volta)
- Funzioni: indirizzo politico monetario, approvazione regolamenti, decisioni strategiche

Governatore

- Nomina: Maggior Consiglio (maggioranza 2/3)
- Durata: 7 anni (non rinnovabile)
- Funzioni: rappresentanza, esecuzione delibere, gestione ordinaria

Collegio dei Sindaci

- 3 membri effettivi + 2 supplenti
- Nomina: Maggior Consiglio
- Durata: 4 anni (rinnovabile)
- Funzioni: controllo contabile e amministrativo

Comitato Scientifico

- 5-7 membri esperti indipendenti
- Nomina: Consiglio Monetario
- Durata: 3 anni (rinnovabile)
- Funzioni: consulenza tecnico-scientifica, studi e ricerche

20.3 Processo decisionale

Le decisioni di politica monetaria seguono un iter definito:

1. **Istruttoria** a cura dei dipartimenti competenti.
2. **Valutazione tecnica** con il supporto del Comitato Scientifico.
3. **Discussione** in Consiglio Monetario.
4. **Delibera** assunta a maggioranza (con eventuale voto del Governatore in caso di parità).
5. **Pubblicazione** della decisione e delle motivazioni.
6. **Monitoraggio** degli effetti e reporting periodico.

20.4 Accountability e reporting

Il BNVSMM rendiconta periodicamente alla collettività attraverso:

- **Relazione annuale** al Maggior Consiglio (entro aprile).
- **Audizioni pubbliche** del Governatore (due volte l'anno).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Pubblicazione dei bilanci** e dei dati operativi.
 - **Dashboard pubblica** con indicatori in tempo reale.
 - **Rapporti di audit** indipendenti.
-

21. SICUREZZA E AUDIT DEL SISTEMA

21.1 Architettura di sicurezza

Il sistema ZEC adotta un'architettura di sicurezza multilivello:

Livello infrastrutturale

- Data center ridondanti e geograficamente distribuiti.
- Protezione fisica degli asset (riserve, server, documenti).
- Sistemi di continuità operativa (backup, disaster recovery).

Livello di rete

- Firewall, IDS/IPS, segmentazione di rete.
- Criptazione dei dati in transito (TLS 1.3).
- Monitoraggio continuo del traffico e rilevamento anomalie.

Livello applicativo

- Autenticazione forte (2FA, biometrica).
- Controllo degli accessi basato su ruoli (RBAC).
- Protezione contro attacchi comuni (OWASP Top 10).

Livello crittografico

- Algoritmi standard (SHA-256, ECDSA, AES-256).
- Gestione sicura delle chiavi (HSM).
- Certificati digitali qualificati.

21.2 Audit interni ed esterni

Il sistema è sottoposto a molteplici livelli di audit:

Audit interno

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Ufficio Audit Monetario (controllo continuo).
- Verifiche a campione su operazioni e processi.
- Report trimestrali al Consiglio Monetario.

Audit esterno

- Società di revisione indipendente (bilancio annuale).
- Verifica tecnica della blockchain (security audit).
- Revisione del modello matematico (esperti terzi).

Audit pubblico

- Accesso pubblico ai dati aggregati.
- Possibilità di verifica indipendente da parte di cittadini e ricercatori.
- Bug bounty program per la segnalazione di vulnerabilità.

21.3 Gestione delle crisi e continuità operativa

Il piano di continuità operativa prevede:

- **Procedure di emergenza** per ogni tipologia di crisi (tecnica, finanziaria, operativa).
- **Siti alternativi** per il ripristino delle funzionalità critiche.
- **Test periodici** di resilienza e disaster recovery.
- **Team di risposta rapida** disponibile 24/7.

21.4 Assicurazioni e garanzie

Il sistema prevede coperture assicurative per:

- **Frodi e operazioni non autorizzate** (fino a 5.000 ZEC per utente).
- **Errori operativi del Banco** (fino a 100.000 ZEC per evento).
- **Attacchi informatici** (polizza globale con massimale 50 milioni ZEC).
- **Perdita di riserve fisiche** (oro, metalli) presso depositari.

22. CONCLUSIONI STRATEGICHE

22.1 Sintesi del modello

Lo Zecchino Veneto (ZEC) rappresenta un modello innovativo di moneta regionale, che integra:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **stabilità monetaria** garantita da riserve reali e meccanismi algoritmici;
- **tecnologie digitali avanzate** (blockchain, smart contract) per trasparenza e efficienza;
- **trasparenza contabile** con registrazione pubblica di tutte le operazioni significative;
- **sostegno all'economia reale** attraverso incentivi all'uso e politiche monetarie orientate alla crescita;
- **inclusione finanziaria** con servizi di base gratuiti e accessibili a tutti;
- **governance partecipata** e indipendente, al servizio della collettività.

22.2 Punti di forza

- **Solidità:** le riserve coprono integralmente la moneta circolante.
- **Trasparenza:** ogni operazione è verificabile pubblicamente.
- **Sostenibilità:** il modello è progettato per durare nel tempo.
- **Flessibilità:** meccanismi automatici e discrezionali consentono di adattarsi a situazioni mutevoli.
- **Integrazione:** il sistema si innesta sul tessuto economico esistente senza sostituirlo.

22.3 Sfide e criticità

- **Adozione iniziale:** occorre raggiungere massa critica per generare effetti significativi.
- **Coordinamento con sistema europeo:** necessario mantenere rapporti costruttivi con BCE e autorità UE.
- **Educazione finanziaria:** cittadini e imprese devono comprendere il funzionamento del nuovo sistema.
- **Sicurezza informatica:** la minaccia di attacchi richiede investimenti continui in protezione.

22.4 Prospettive di sviluppo

A regime, il sistema ZEC potrà:

- **estendersi ad altre regioni** con caratteristiche simili (modello replicabile);
- **integrarsi con altre valute complementari** europee (rete di scambi);
- **sviluppare strumenti finanziari avanzati** (obbligazioni in ZEC, fondi di investimento);
- **diventare riferimento** per progetti di sovranità monetaria territoriale.

23. GLOSSARIO TECNICO

BNVSM: Banco Nazionale Veneto "San Marco" – banca centrale della Repubblica Veneta.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

CFSV: Codice Fiscale Sovrano Veneto – identificativo univoco per soggetti aderenti alla giurisdizione veneta.

DLT: Distributed Ledger Technology – tecnologia di registro distribuito (blockchain).

FEV: Fattura Elettronica Veneta – standard di fatturazione del circuito veneto.

HSM: Hardware Security Module – dispositivo fisico per la gestione sicura di chiavi crittografiche.

IRES: Imposta sul Reddito delle Società (Veneta).

IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Veneta).

IVA: Imposta sul Valore Aggiunto (Veneta).

PIL: Prodotto Interno Lordo.

PoA: Proof of Authority – meccanismo di consenso basato su validatori autorizzati.

R1, R2, R3, R4: tipologie di riserve (primarie, secondarie, terziarie, quaternarie).

Rebasing: meccanismo di aggiustamento proporzionale dei saldi monetari.

Signoraggio: profitto derivante dall'emissione di moneta.

Smart contract: contratto auto-eseguibile basato su codice informatico.

Stablecoin: criptovaluta progettata per mantenere un valore stabile.

Token di stabilizzazione: strumento finanziario emesso dal BNVSVM per interventi algoritmici.

Wallet: portafoglio digitale per la detenzione e il trasferimento di ZEC.

ZEC: Zecchino Veneto – unità monetaria della Repubblica Veneta.

Ω (Omega): indice di stabilità del sistema (rapporto riserve/moneta circolante).

24. RIFERIMENTI E BIBLIOGRAFIA

24.1 Documenti istituzionali

- Atto Costituente della Serenissima Repubblica Veneta del XXI Secolo (2026)
- Costituzione Economica della Comunità Veneta (2026)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Statuto del Banco Nazionale Veneto "San Marco" (2026)
- Legge Monetaria dello Zecchino Veneto (2026)
- Codice Fiscale Sovrano Veneto – Disciplina operativa (2026)

24.2 Riferimenti normativi internazionali

- Carta delle Nazioni Unite (1945)
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)
- Legge italiana 25 ottobre 1977, n. 881 (ratifica Patti ONU)

24.3 Letteratura economica e tecnica

- Amato, M., & Fantacci, L. (2012). *Fine della finanza*. Donzelli.
- Brunnermeier, M. K., & Landau, J. P. (2020). *The digitalization of money*. BIS Working Papers.
- Hayek, F. A. (1976). *Denationalisation of Money*. Institute of Economic Affairs.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
- Prestowitz, C. (2020). *The World Turned Upside Down*. Yale University Press.
- Rogoff, K. S. (2016). *The Curse of Cash*. Princeton University Press.

24.4 Standard tecnici

- ISO 4217 – Codici per la rappresentazione delle valute
- ISO 20022 – Universal financial industry message scheme
- W3C – Verifiable Credentials Data Model
- IETF – RFC 6962 (Certificate Transparency)

Documento approvato dal Consiglio Monetario del Banco Nazionale Veneto "San Marco" in data 20 marzo 2026.

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Veneta n. 7/2026 e registrato su blockchain all'indirizzo:

text

<https://blockchain.veneto-stato.eu/doc/wp-zec-20260320>

Hash di certificazione:

text

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

0x4f8a3c2b9d1e6f5a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c

Per informazioni e approfondimenti:

- Sito istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org
 - Email: governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org
-

Venezia, 09 marzo 2026

Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)

S.E. Gianni Montecchio

Governatore

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Per la Serenissima Repubblica Veneta

Il Doge

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giavoni
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente della Corte Costituzionale
S.E. Marina Piccinato
cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli
S.E. Laura Fabris
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Segretario di Stato
S.E. Gigliola Dordolo
segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato



Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella
Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Documento integrale di sovranità e autodeterminazione”

Venezia, Palazzo Ducale – 09 marzo 2026

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ATTO DI REGISTRAZIONE DI FILE E NOTIFICA SU SUPPORTO DIGITALE

Notaio: S.E. Pasquale Milella

Data e Ora: 20/04/2026, ore 19:09:54

OGGETTO: Registrazione file con funzione di attestazione documentale

Il sottoscritto Notaio attesta che in data e ora sopra indicate è stato registrato su supporto digitale (rete blockchain) il seguente contenuto:

Titolo del file:

“Documento integrale di sovranità e autodeterminazione”

Dettagli della registrazione:

- **Mittente (FROM):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Destinatario (TO):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Importo registrato:** 0.01 ZECCHINO
- **Commissione (Fee):** 0.05 ZECCHINO

Impronta crittografica (SHA-256):

10caf52895d0523bab161411702bb5159fc510173c6506e1ea015d43c1301a58

Identificativo della transazione (TX):

Consultabile tramite explorer della rete di riferimento

DICHIARAZIONE

Il presente atto certifica l'esistenza, l'integrità e la riferibilità temporale del contenuto sopra indicato, così come registrato su tecnologia blockchain, che garantisce immutabilità e tracciabilità.

La registrazione costituisce evidenza digitale opponibile ai sensi delle normative vigenti in materia di documentazione informatica, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di legge circa il contenuto e la titolarità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Venezia, 20 aprile 2026

S.E. Pasquale Milella
Notaio

Firma e Sigillo



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org